GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — LUNEDI 31 DICEMBRE — NUM. 306

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, dal giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Domani, 1° gennaio, ricorrendo una delle feste legali stabilite dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la GAZZETTA.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Le LL. MM. il Re e la Regina ricevettero ieri sera il Corpo Diplomatico Estero, per gli augurî di capo d'anno.

S. M. il Re, con decreto del 29 dicembre corrente, ha accettato le dimissioni offerte da S. E. l'on. comm. Agostino Magliani, Senatore del Regno, da Ministro Segretario di Stato per le finanze, *interim* del Tesoro.

Con decreti dello stesso giorno ha nominato: S. E. l'on. comm. Bernardino Grimaldi, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le finanze.

L'on. comm. ing. Costantino Perazzi, Senatore del Regno, Consigliere di Stato, Ministro Segretario di Stato per il Tesoro.

L'on. comm. Luigi Miceli, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio.

SENATO DEL REGNO

A termini della deliberazione di Presidenza del giorno 11 dicembre 1888 è aperto il concorso ad un posto di Revisore aggiunto dei Resoconti parlamentari del Senato, a cui va annesso lo stipendio di lire tremila, oltre gli aumenti sessennali e l'indennità di residenza stabilita dalla legge 7 luglio 1876, N. 3222.

Il concorso è per titoli e per esame.

I concorrenti dovranno presentare, colle loro domande, i seguenti documenti:

a) Fede di nascita, da cui risulti la cittadinanza italiana del concorrente e l'aver egli compiuti i 25 anni d'età o non aver oltrepassati i 35;

b) Certificato di aver soddisfatto l'obbligo di leva;

c) Fedina criminale;

d) Certificato di laurea in una Facoltà universitaria.

I candidati, ammessi al concorso, dovranno fare un esperimento pratico in una o più sedute pubbliche del Senato nel modo che sarà determinato dalla Presidenza, e dovranno provare di ben conoscere la lingua francese.

Sarà poi tenuto conto degli altri titoli, che fossero presentati oltre quelli richiesti, ed in caso di parità di merito sarà data la preferenza a chi dimostrerà conoscere, oltre il francese, la lingua tedesca e l'inglese.

È vietato al candidato che sarà prescelto, l'esercizio di qualunque altra professione o di disimpegnare altre incombenze.

Le domande dovranno essere indirizzate alla Presidenza del Senato: il tempo utile a concorrere scadrà col giorno 15 gennaio 1889.

Il Direttore degli Uffici di Segreteria
A. CHIAVASSA.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5864** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

É autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra l'iscrizione delle seguenti somme:

a) nell'anno finanziario 1888-89, lire 90,040,000 delle quali lire 52,360,000 in conto dei fondi accordati dalla legge 2 luglio 1885, n. 3223 (Serie 3ª) e lire 37,680,000 parte in aggiunta ai fondi stessi, parte per nuovi bisogni militari;

b) nell'anno finanziario 1889-90 lire 19,400,000 in continuazione dei fondi accordati dalla legge 2 luglio 1885 già citata.

Art. 2.

É autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina l'iscrizione delle seguenti somme nell'esercizio finanziario 1888-89:

1° lire 17,250,000 in conto dei fondi accordati dalle leggi 28 giugno 1882, n. 833, 3 luglio 1884, n. 2471, 30 giugno 1887, n. 4646 e 10 luglio 1887, n. 4700;

2° lire 19,600,000 in continuazione dei fondi accordati dalle leggi precedentemente citate.

Art. 3.

Le somme di cui agli articoli precedenti verranno ripartite nel modo che appare dagli specchi *A* e *B* qui annessi.

Art. 4.

Pei lavori e per gli acquisti da farsi con le somme suddette, il Governo è autorizzato a provvedere a economia e a stipulare contratti a partito privato senza le forme di incanto, a norma dell'articolo 4 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, n. 2016, in data 17 febbraio 1884.

Al bilancio consuntivo 1888-89 e al bilancio di assestamento 1889-90 saranno annessi gli elenchi degli acquisti fatti, delle opere e dei lavori concessi in conformità di questo articolo.

Nulla sarà derogato dalle norme della legge di contabilità per quanto riguarda:

I lavori per l'arsenale marittimo di Venezia L. 450,000
La costruzione d'un arsenale marittimo a Taranto. . . . . » 3,200,000
Costruzione d'un bacino di raddobbo nell'arsenale di Spezia . . . . » 4,300,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1888.

UMBERTO.

B. Brin.
E. Bertole'-Viale.
C. Perazzi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Specchio A.

Ministero della Guerra.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli	Anno 1888-89 sui fondi accordati dalla legge 2 luglio 1885	Anno 1888-89 sui nuovi fondi autorizzati con la presente legge	Anno 1889-90 sui nuovi fondi autorizzati con la presente legge
41	Approvigionamenti di mobilitaz.	1,120,000	4,880,000	»
45	Fabbricaz. di fucili e moschetti.	7,575,000	21,000,000	15,000,000
48	Lavori, strade, ferrovie, ecc.	2,000,000	»	»
49	Lavori a difesa delle coste	14,425,000	»	»
50	Forti di sbarramento	10,200,000	»	»
52	Piazze di Roma e Capua	1,000,000	»	»
53	Dotazioni di materiali del genio	550,000	»	»
54	Armamento delle fortificazioni	3,635,000	4,500,000	»
55	Diga a difesa della Spezia	4,700,000	»	2,700,000
56	Acquisto materiale artiglieria da campagna	»	1,300,000	»
57	Artiglieria di gran potenza	7,155,000	1,000,000	1,700,000
60	Chiamate straordinarie di classi per istruzione	»	5,000,000	»
		52,360,000	37,680,000	19,400,000

Specchio B.

Ministero della Marina.

N. dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	Anno 1888 89 Sui fondi ancora disponibili accordati da leggi precedenti	Anno 1888 89 Sui nuovi fondi autorizzati con la presente legge
	Lavori per l'arsenale marittimo di Venezia	250,000	200,000
	Costruzioni navali	7,000,000	3,400,000
	Costruzione di un arsenale marittimo a Taranto	2,000,000	1,200,000
	Costruzione di un bacino di raddobbo ecc., nell'arsenale di Spezia	3,500,000	800,000
	Difesa delle coste	1,000,000	4,000,000
	Fortificazioni della Maddalena	1,000,000	7,000,000
	Acquisto di siluri	1,000,000	»
	Acquisto di cannoni a tiro rapido	1,500,000	3,000,000
		17,250,000	19,600,000

Il Numero **5865** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Sono approvate le seguenti modificazioni alla legge 20 marzo 1865, N. 2248, allegato *A.*

Art. 2. — Ogni comune ha un Consiglio, una Giunta ed un sindaco.

Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.

Più comuni di un medesimo circondario possono valersi dell'opera di un solo segretario: più comuni contermini possono, con l'approvazione del prefetto, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

Il segretario comunale nominato la prima volta dura in ufficio due anni; le conferme successive devono essere date almeno per sei anni. Egli non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato, senza deliberazione motivata presa dal Consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, e dalla decisione di questa, al Consiglio di Stato.

Art. 3. — È abrogato l'articolo 250 della legge 20 marzo 1865, allegato *A.*

Le borgate o frazioni di comune possono chiedere, per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere, in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale, un decreto reale che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali sieno naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo stesso d'un comune che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le frazioni sue per circostanze locali sieno naturalmente separate da esso, ed abbiano le condizioni per essere costituite in comune distinto.

Per decreto reale può una borgata o frazione essere segregata da un comune ed essere aggregata ad un altro contermine, quando la dimanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori residenti nella borgata o frazione, e concorra il voto favorèvole, tanto del comune cui intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del comune, a cui la borgata o frazione appartiene.

Art. 4. — Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni.

1° di avere compiuto il 21° anno di età;

2° di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel regno;

3° di saper leggere e scrivere;

4° di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

Art. 5. — Sono equiparati ai cittadini dello Stato per lo esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

Sono elettori coloro che, in virtù della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, n. 999, trovansi inscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi inscritti in virtù dell'articolo 2 della legge istessa.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno il domicilio civile.

Quando abbiano trasferito il loro domicilio o la loro residenza in altro comune, e vi abbiano mantenuto l'uno o l'altra per lo spazio almeno di un anno, possono, dopo questo termine, chiedere al sindaco del comune dove sono stabiliti, che ivi sia riconosciuto il loro domicilio agli effetti del presente articolo. A tale domanda deve essere unita la prova che il richiedente ha rinunziato al precedente domicilio con dichiarazione fatta al sindaco del comune che abbandona.

La domanda deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali.

Art. 6. — Sono elettori, quando, abbiano le condizioni richieste ai n. 1, 2 e 3 dell'articolo 4, coloro che provino di pagare annualmente nel comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino lire 5 per tasse comunali di famiglia, di focatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.

Il padre analfabeta può delegare il censo al figlio per renderlo elettore.

Sono parimenti elettori:

1° coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie, beni stabili colpiti da un'imposta diretta di qualsiasi natura, non minore di lire 15;

2° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

nei comuni che hanno meno di 1,000 abitanti, di lire 20
in quelli da 1,000 a 2,500 abitanti, di lire 50;
in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti, di lire 100;
in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di lire 130;
in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di lire 160;
in quelli superiori ai 150,000 abitanti, di lire 200.

Art. 7. — L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiata alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.

Per gli effetti di cui ai n. 1 e 2 dell'articolo precedente si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori all'anno civile durante il quale la Giunta comunale forma o rivede le liste elettorali.

Art. 8. — I sott'ufficiali e soldati del regio esercito e della regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a Corpi organizzati per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Nella formazione della lista elettorale si compilerà, con le norme e guarentigie sancite per la composizione delle liste stesse, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 9. — Per le elezioni dei consiglieri provinciali l'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore in un solo

comune dello stesso mandamento o della circoscrizione nella quale si nomina il consigliere provinciale, quand'anche trovisi inscritto nelle liste di più comuni.

Art. 10. — Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti eccettuati:

gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gl'impiegati dei loro uffici;

gli impiegati contabili ed amministrativi degli stabilimenti locali di carità e beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;

coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione;

coloro che hanno lite vertente col comune;

coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo.

Art. 11. — Oltre i casi previsti dall'art. 26 della legge 20 marzo 1865, allegato *A* non sono nè elettori nè eleggibili:

a) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale.

Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza;

c) i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge.

d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità.

e) i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento.

Art. 12. — Le liste elettorali amministrative devono compilarsi e pubblicarsi secondo le norme stabilite dagli articoli 15 a 30, 33, 34, 35 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, N. 999, modificati però come segue:

1° l'avviso di cui parla l'articolo 16 si deve pubblicare il 1° gennaio con invito a presentare le domande entro il 15 gennaio;

2° il termine accordato alla Giunta per la formazione delle liste scade il 31 gennaio;

3° tutte le operazioni successive sono anticipate di un mese;

4° alla prima parte dell'articolo 21 è sostituito quanto segue:

La Giunta deve inscrivere nelle liste d'ufficio, coloro pei quali le risulti da documenti che hanno i requisiti necessari per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata; e quelli infine che rinunciarono al domicilio civile nel comune.

Con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno stabilite le norme secondo le quali l'elettore debba provare di saper leggere e scrivere.

5° la definitiva approvazione della lista, di cui all'articolo 35, sarà decretata non più tardi del 15 maggio, e la pubblicazione sarà fatta non più tardi del 31 maggio.

Art. 13. — Ogni cittadino può ricorrere contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale, e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

Il ricorso deve essere presentato entro il giorno 31 marzo alla Giunta provinciale amministrativa e notificato all'interessato per atto di usciere, o per mezzo dell'inserviente comunale a cura del ricorrente entro lo stesso termine. L'interessato ha tre giorni per rispondere.

Potrà essere anche presentato all'ufficio comunale, affinchè sia trasmesso alla Giunta provinciale amministrativa, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

La Giunta provinciale amministrativa può anche inscrivere d'ufficio coloro pei quali risulti da documenti che hanno i requisiti necessari; e cancellare coloro che li abbiano perduti o che siano stati indebitamente iscritti, quantunque la iscrizione non sia stata impugnata, facendo notificare agli interessati la proposta di cancellazione.

Art. 14. — Sono applicabili alle liste elettorali amministrative le disposizioni degli articoli 37 a 42 della legge elettorale politica dei 24 settembre 1882, N. 999.

Art. 15. — L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nelle liste definitivamente approvate.

Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'articolo 40 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle cagionate da morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero dalla perdita o sospensione dello elettorato risultante da sentenza passata in giudicato.

Spetterà inoltre alla Giunta comunale di introdurre nell'elenco di cui all'articolo 8, le variazioni necessarie, così per cancellare il nome di coloro che più non si trovano nelle condizioni indicate in tale articolo, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta comunale, e debbono essere approvate dalla Giunta amministrativa almeno 15 giorni prima delle elezioni di cui al presente articolo.

Art. 16. — Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Giunta amministrativa, che cancella elettori dal Consiglio comunale nuovamente iscritti, non è sospensivo.

Art. 17. — Almeno tre giorni prima di quello fissato per le elezioni, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante la loro iscrizione sulla lista, in base alla quale si procede alle elezioni.

Anche negli ultimi tre giorni che precedono quello fissato per le elezioni, gli elettori possono richiedere il certificato d'iscrizione che non avessero prima ricevuto.

L'ufficio comunale deve restare aperto negli otto giorni precedenti all'elezione almeno ore cinque per giorno sotto la responsabilità del segretario, che in caso di contravvenzione sarà punito con multa da lire 50 a lire 500.

Art. 18. — Le elezioni si fanno dopo la sessione di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Art. 19. — Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale, o della maggioranza degli elettori d'una frazione, sentito il Consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Art. 20. — Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte di appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun comune e lo partecipa alla Giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno e i luoghi della riunione.

Le operazioni elettorali dovranno incominciare non più tardi delle ore 9 antimeridiane.

Art. 21. — Tanto gli Uffici provvisorii, quanto gli Uffici definitivi delle adunanze elettorali saranno presieduti da magistrati, compresi gli aggiunti giudiziari e gli uditori, o da ufficiali del pubblico ministero presso le Corti e i tribunali.

In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente dalla Corte, potrà anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vice pretore o il conciliatore.

Il primo presidente della Corte d'appello, dopo determinato il giorno della elezione ai termini dell'articolo precedente, e non più tardi di otto giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.

In caso d'insufficienza o impedimento dei medesimi, che avvenga in condizioni da da non permetterne la surrogazione normale, assumerà la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine d'anzianità.

Art. 22. — Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori più anziani di età e i due più giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori.

L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti i quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda e si proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti.

Se qualcuno degli eletti è assente o ricusa, resta scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui.

L'ufficio così composto nomina il segretario scegliendolo fra gli elettori presenti nell'ordine seguente:

1° Cancellieri, vice cancellieri di Corti, Tribunali o Preture, segretari e vice segretari degli Uffici del pubblico Ministero;

2° Notai;

3° Segretari e vice segretari comunali;

4° Altri elettori.

Il presidente, se è elettore, vota in quella sezione, dove esercita l'ufficio.

Il segretario ha voto consultivo: esso è rimunerato con un onorario di lire 10.

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

Art. 23. — Se alle ore 10 antimeridiane non siasi ancora potuto costituire il seggio definitivo, perchè non si trovano riuniti almeno 15 elettori per procedere alle operazioni della costituzione, il seggio provvisorio diventa definitivo.

Art. 24. — Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, il presidente dichiara aperta la votazione, chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

Uno degli scrutatori tiene innanzi a sè un esemplare della lista che indica i nomi di tutti gli elettori della sezione. Questa lista deve contenere una colonna, per la firma dello scrutatore, di fronte ai nomi degli elettori.

L'elettore chiamato presenta la sua scheda piegata al presidente.

Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente collocata sul tavolo dell'Ufficio visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori fa ciò constare, apponendo la propria firma di fronte al nome dell'elettore nella colonna della lista indicata al secondo paragrafo del presente articolo.

Art. 25. — Ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero di nomi eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

Qualora questo numero di 4 quinti contenesse una frazione, l'elettore avrà diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti; ogni altra indicazione è vietata.

Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare.

La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

Art. 26. — Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane.

Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello; e anche dopo le tre ore non sarà chiusa, prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.

Art. 27. — Compiute le operazioni, di cui agli articoli precedenti, e trascorse le ore rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la votazione: apre quindi l'urna, riscontra il numero delle schede deposte dai votanti, ne fa segnare il numero nel processo verbale, e le ripone nell'urna.

Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e la fa passare, secondo i casi, allo scrutatore eletto con minor numero di voti, o al più giovane di età.

Gli altri scrutatori notano ed il segretario rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Art. 28. — Quando il numero dei consiglieri da eleggere non ecceda i 20, e gli elettori che votarono nella sezione non eccedano il numero di 200, lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente, e deve essere condotto a termine senza interruzione.

Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, l'Ufficio non possa condurre a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente dovrà sigillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'Ufficio dovranno apporre le proprie firme sulla carta che chiude

l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più di una volta, e la sospensione non deve durare più di 12 ore.

Il presidente indica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta, e nella quale le operazioni saranno riprese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunziata, producono la nullità delle operazioni.

Art. 29. — Sono nulle:

1° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 25;

2° quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto; come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

Art. 30. — L'Ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità delle schede.

Nel verbale, da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, e delle decisioni motivate profferite dall'ufficio, da annettersi al verbale.

Le schede nulle, le bianche, le contestate, in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa, quelle contenenti nomi ritenuti non scritti, le carte relative ai reclami, e le proteste scritte devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 31. — L'Ufficio della sezione, a pena di nullità, pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella segreteria del comune.

Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti.

Art 32. — Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce nel termine di 24 ore i presidenti delle altre sezioni, e in unione ad essi od agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami ai quali è provveduto ai termini dell'articolo 30.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sovraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Art. 33. — Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purchè il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.

Art. 34. — Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione in tal caso se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso l'elezione seguirà entro un mese nel giorno che sarà stabilito dal prefetto di concerto col primo presidente della Corte di appello.

Art. 35. — Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio comunale tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avervi interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere.

Il sindaco notificherà entro cinque giorni all'interessato la decisone presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di 5 giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello a norma degli articoli 37, 38 e 39 della legge elettorale politica de' 24 settembre 1882.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 36. — Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono i reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni, e sostituiscono ai condidati illegalmente proclamati, coloro che hanno il diritto di esserlo.

Art. 37. — Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità od un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artifizio atto a ingannare, ottiene o per sè o per altri la iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito con la detenzione da uno a tre mesi o con una multa da lire 100 a 1000.

La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.

Con la pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.

Art. 38. — Chiunque per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 1000.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito con la pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio, di soggiorno, o il pagamento di cibo e bevande ad elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene, in tal caso, ridotta alla metà.

Art. 39. — Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dallo esercitare il diritto elet-

torale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della multa fino a lire 500, e nei casi più gravi con la detenzione sino a tre mesi.

Alle pressioni nel nome collettivo di classi, di persone, di associazioni, è applicato il massimo della pena.

Art. 40. — I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori, a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa di lire 500 a 1000 o, secondo la gravità delle circostanze, con la detenzione da tre mesi ad un anno.

La predetta multa, o la detenzione, si applica ai ministri di un culto che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli alla astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, e con promesse o minaccie spirituali, o con le istruzioni sopraindicate.

Art. 41. — Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, con la dispersione delle schede o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno, e con una multa estensibile a lire 2000.

Art. 42. — Chiunque, senza diritto, s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, è punito con ammenda estensibile a lire 100, e col doppio di questa ammenda chi s'introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Con la stessa pena della ammenda, estensibile a lire 200, è punito chi, nella sala dove si fa la elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce.

Art. 43. — Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500.

Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 1000.

È punito con le stesse pene chi altera, sottrae, aggiunge o sostituisce le schede di cui agli articoli 24 e 25.

Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale la pena è elevata al doppio.

Art. 44. — Chiunque appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi, e con multa estensibile a lire 500.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione e dalla trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500.

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di iscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500.

Art. 45. — Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale si prescrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dell'ultimo atto del processo.

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

Ai testimoni delle inchieste, ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verità, od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 8 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*.

Art. 46 — Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tali qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso, venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di tre.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di due, nè maggiore di cinque anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati, ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Art. 47. — Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Può riunirsi straordinariamente, o per determinazione del sindaco, o per deliberazione della Giunta comunale, o per dimanda d'una terza parte dei consiglieri.

Nei due ultimi casi, la riunione del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda.

In tutti i casi, il sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

E' in facoltà del prefetto, d'ordinare, d'ufficio, adunanze dei Consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Art. 48. — La convocazione dei consiglieri deve essere

fatta dal sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

La consegna dovrà risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni e per le altre sessioni, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso, col relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 49. — Il Consiglio comunale elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, gli assessori che debbono comporre la Giunta comunale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportata la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

Gli assessori si rinnovano ogni anno per metà; quelli che escono d'ufficio al termine dell'anno sono sempre rieleggibili.

Art. 50. — Il sindaco, nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario o che abbiano una popolazione superiore a 10 mila abitanti, è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto.

Negli altri comuni la nomina è fatta dal Re, fra i consiglieri comunali.

Il sindaco dura in ufficio tre anni, ed è sempre rieleggibile; purchè conservi la qualità di consigliere.

I comuni che, per virtù del presente articolo, acquistino il diritto della nomina del sindaco, non lo perderanno quando cessassero di essere capoluoghi di provincia o di circondario.

Art. 51. — Per la elezione del sindaco da farsi dai Consigli comunali saranno osservate le norme seguenti:

Quando per la elezione non sia stata indetta una convocazione straordinaria del Consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

L'elezione non è valida se non è fatta coll'intervento di due terzi dei consiglieri, assegnati al comune ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procederà a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio, ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta nella quale si procede alla elezione del sindaco è presieduta dall'assessore anziano se la Giunta comunale è in funzione, altrimenti dal consigliere anziano.

Art. 52. — I sindaci eletti dal Consiglio comunale possono essere rimossi dall'ufficio per deliberazione motivata del Consiglio stesso.

Il Consiglio non può essere chiamato a deliberare sopra la rimozione del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto, o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

Ove vengano sottoposti a procedimento penale per reati punibili coll'arresto o con pena più grave, i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, secondo i casi, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio, o dalla data della citazione a comparire all'udienza, e sino all'esito del giudizio. Quando siano condannati, decadono di pieno diritto dal loro ufficio.

I sindaci, siano eletti dal Consiglio o nominati dal Re, possono essere sospesi dal prefetto o rimossi dal Re per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

Il sindaco rimosso non potrà più essere rieletto per due triennii.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere.

I decreti di remozione del sindaco saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno; e un elenco ne sarà comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 53.—Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai suoi obblighi di ufficiale del Governo, o non li adempia regolarmente può, con decreto del prefetto, e per la durata non maggiore di tre mesi, venire delegato un commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo.

Le spese occorrenti per l'invio ed esercizio dell'incarico di commissario saranno addossate al comune, salvo a questo l'azione di rivalsa contro il sindaco. Su di essa pronunzierà l'autorità giudiziaria a seconda delle rispettive competenze.

Art. 54. — Ogni consigliere può essere nominato sindaco, ad eccezione:

di chi non ha reso conto di una precedente gestione, ovvero risulti debitore, dopo aver reso il conto;

del ministro di un culto;

di colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici.

Art. 55. — Contro il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati, nei casi dalla legge previsti, e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 56. — Il sindaco prima di entrare in funzioni, presta dinanzi al prefetto il giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Il sindaco, che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine d'un mese dalla comunicazione della elezione o della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.

Art. 57. — Sono applicabili alle elezioni del sindaco le disposizioni penali degli articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 della presente legge.

Art. 58. — La Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Con-

siglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni sarà data immediata comunicazione al prefetto; e ne sarà fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, a fine di ottenerne la ratifica. Ad esse è applicabile la disposizione dell'articolo 90 della legge vigente.

Art. 59. — Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte comunali, escluse le deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, sarà, a cura dei sindaci, trasmesso ai prefetti, e rispettivamente ai sottoprefetti, entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto ed il sottoprefetto ne mandano immediatamente ricevuta all'Amministrazione comunale.

Art. 60. — Il prefetto, od il sottoprefetto, esamina se la deliberazione:

1° sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive;

2° se con essa siansi violate disposizioni di legge.

Art. 61. — Se il prefetto o sottoprefetto, entro 15 giorni dalla ricevuta di cui all'articolo 59, sospende con decreto motivato l'esecuzione della deliberazione, il decreto viene immediatamente notificato al sindaco, ed anche al prefetto, se sia emanato dal sottoprefetto.

Art. 62. — La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del prefetto o sottoprefetto, o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il detto termine di quindici giorni. Il termine è di un mese per i bilanci e per i conti consuntivi.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiari che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalità di cui all'articolo 60.

L'annullamento non potrà essere pronunciato dopo trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta, di che allo articolo 59.

Art. 63. — Contro il decreto di annullamento può il Consiglio comunale ricorrere, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto, al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 64. — In ciascuna provincia è istituita una Giunta provinciale amministrativa ed è composta del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal ministro dell'interno, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale i quali durano in ufficio quattro anni, e si rinnovano per metà ogni biennio.

I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, pel primo biennio, è determinata dalla sorte.

Il ministro dell'interno designa pure un consigliere di prefettura supplente.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.

Sono deferite alla Giunta amministrativa le attribuzioni date alla Deputazione provinciale dagli articoli 113, 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 144 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*, e dagli articoli 4, 13, 14, 15, 16, 17, 21 e 24 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie; nonchè ogni altra attribuzione di tutela data dalle leggi alla Deputazione provinciale.

Ai commissari elettivi verrà corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura che sarà determinata per decreto reale.

La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

Art. 65. — Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:

a) i deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;

b) i consiglieri provinciali della provincia;

c) i sindaci dei comuni della provincia;

d) gli impiegati civili e i militari dello Stato in attività di servizio;

e) gli impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni e delle Opere pie;

f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati per il disposto degli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1938.

Decadono di pieno diritto dall'ufficio di commissario elettivo le persone contemplate dalle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* del presente articolo, che in caso di elezione non avranno fra 8 giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili.

Art. 66. — L'articolo 222 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*, è applicabile anche ai membri della Giunta amministrativa provinciale.

Art. 67. — I comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1° che vengano deliberati dal Consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune;

2° che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni;

3° che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servigi o lavori, gli uni e gli altri di indole straordinaria; e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione, ci siano i tipi, progetti o studi debitamente approvati dal Genio civile, e accompagnati da regolare perizia;

4. che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla presente legge ovvero il pagamento di un debito a cui sia il comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata;

5. che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, non che i mezzi pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui i contratti di appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi.

Anche le deliberazioni che vincolino i comuni per oltre cinque anni e le spese facoltative quando le sovrimposte provinciali e comunali eccedono l'imposta erariale, debbono essere votate nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Il termine stabilito in questo articolo potrà essere abbreviato dal prefetto con decreto motivato.

Art. 68 — Salvo i casi speciali previsti da legge, nessun mutuo può esser contratto se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti e mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.

Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.

I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del comune valutata nei modi sopra indicati.

Gli amministratori che emettessero titoli cambiari per somme maggiori, saranno in proprio ed in solido responsabili del debito che risulterà a carico del comune.

Per la validità delle cartelle di debito comunale, e d'ogni altro titolo nominativo, o al portatore, occorre la firma del prefetto al solo oggetto di garantire l'ottenuta autorizzazione.

Art. 69. — Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

coloro che non essendo domiciliati nella provincia non vi possiedono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile;

gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati dall'articolo 10;

i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;

coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o liti pendenti con la provincia;

coloro che hanno stipendio dalla provincia o da altre aziende o dai corpi morali sussidiati dalla provincia, non che gli impiegati contabili ed amministrativi dei comuni e delle Opere pie poste nella provincia;

coloro che si trovano colpiti dalle esclusioni stabilite dall'articolo 11;

coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia.

I magistrati di Corte d'Appello, di Tribunale e di Pretura non possono essere eletti nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Art. 70. — Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per mandamento.

Le elezioni d'una circoscrizione elettorale composta di più mandamenti o comuni debbono farsi nello stesso giorno in tutti i comuni che la compongono.

Art. 71. — Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto ogni anno il secondo lunedì di agosto in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del prefetto o per iniziativa della Deputazione provinciale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La sessione straordinaria è annunziata dalla *Gazzetta Ufficiale* o dal *foglio degli annunzi legali* della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal presidente del Consiglio provinciale per avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno della prima seduta, che sarà sempre comunicato al prefetto.

Art. 72. — La durata ordinaria della sessione è di un mese, ma può essere prorogata o ridotta per deliberazione del Consiglio.

Art. 73. — Nei casi di convocazione straordinaria, ed in quello di proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga deve indicare gli oggetti da discutersi.

Art. 74. — Il Consiglio provinciale elegge ogni anno nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale.

Le attribuzioni affidate dalla legge al prefetto come capo della Deputazione provinciale, sono deferite al presidente della medesima.

Alla elezione della Deputazione provinciale è applicabile il disposto dell'articolo 49.

Art. 75. — Il Presidente della Deputazione provinciale presta giuramento ai termini dell'articolo 56.

Art. 76. — Sono applicabili alle deliberazioni della Deputazione provinciale le disposizioni dell'articolo 58 della presente legge, e degli articoli dal 190 al 193 della legge 20 marzo 1865.

Art. 77. — Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Consigli provinciali quando riflettano atti della natura di quelli cui si riferisce l'articolo 64.

Art. 78. — Le provincie non possono contrarre mutui:

1° Se non siano deliberati dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia;

2° Se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie;

3° Se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelle pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui, agli effetti di quest'articolo, i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interesse.

Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni debbono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.

Nessuna spesa facoltativa può essere deliberata dal Consiglio provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo.

Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 79. — Cessano di far parte delle spese poste a carico dei comuni e delle provincie dal 1° gennaio 1893:

a) le spese pel mobilio destinato all'uso degli uffizi di prefettura e sottoprefettura, dei prefetti e sotto prefetti;

b) le spese ordinate dal Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2628 sull'ordinamento giudiziario;

c) le spese ordinate dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839, per le indennità di alloggio ai pretori;

d) le spese ordinate dalla legge 20 marzo 1865 allegato *B*, sulla pubblica sicurezza, relative al personale e casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza, come pure le spese relative alle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, poste a carico dei comuni di Sicilia;

e) le spese di casermaggio dei reali carabinieri;

f) le spese relative alla ispezione delle scuole elementari;

g) le spese delle pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali attualmente a carico della provincia in forza dell'art. 174 della vigente legge n. 13.

Art. 80. — Le funzioni di deputato al Parlamento, di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili. Sono pure incompatibili le funzioni di presidente del Consiglio provinciale e di presidente della Deputazione provinciale. Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da 6 mesi.

Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo

nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

Art. 81. — I consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

Il deputato provinciale o l'assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli.

Il prefetto la può promuovere.

Art. 82. — Le sedute dei Consigli comunali e provinciali sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

La nomina del sindaco, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale, dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, del seggio di Presidenza dei Consigli provinciali, della Congregazione di carità, dei revisori del conto e di altre Commissioni, si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale delle rispettive amministrazioni.

Art. 83. — I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Terminate le votazioni, il presidente con l'assistenza di tre consiglieri ne riconosce e proclama l' esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 84. — I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d' ordine pubblico, o quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge persistono a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi.

Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati per decreto regio, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Questi decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 85. — In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l' amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria, presieduta dal consigliere delegato e composta di quattro membri, scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali, e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al Sindaco e alla Giunta.

La Commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione provinciale.

Tanto il commissario straordinario, quanto i quattro membri della Commissione, sono nominati con decreto reale.

Art. 86. — Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli, o che ne contraggono l' impegno, ne rispondono in proprio e in solido.

La responsabilità delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale cessa solamente, allorchè ne sia avvenuta la ratificazione dei rispettivi Consigli.

Sulla responsabilità degli amministratori pronunciano il Consiglio di prefettura e la Corte dei conti nell' esame e giudizio dei conti.

Col regolamento saranno stabilite le modalità del procedimento.

Art. 87. — I tesorieri comunali e provinciali devono rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

Qualora i conti non siano presentati entro tale termine, il Consiglio di prefettura li farà compilare d'ufficio a spese dei tesorieri.

I Consigli comunali e provinciali dovranno discutere i conti nella prima sessione dopo la loro presentazione, purchè dal giorno di questa sia decorso un mese. Se la discussione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente al Consiglio di prefettura.

Il Consiglio di prefettura deve pronunziare sui conti entro sei mesi dalla loro presentazione.

I conti della provincia sono sottoposti al giudizio della Corte dei conti, la quale giudicherà con giurisdizione contenziosa; e in caso di reclamo od appello ne giudicherà la Corte stessa a sezioni riunite.

Art. 88. — Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune.

La Giunta prima di concedere l'autorizzazione sentirà il Consiglio comunale, e quando la concede il magistrato ordinerà al comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

Quando una frazione di comune avesse da far valere un'azione contro il comune o contro altra frazione del comune, la Giunta provinciale amministrativa, sull'istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, potrà nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

Art. 89. — Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, provvederà con regio decreto, entro l'anno 1890, a mettere in armonia l'amministrazione e la contabilità dei comuni e delle provincie colle norme della legge e del regolamento sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

Art. 90. — È data facoltà al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato;

1° di coordinare in testo unico, con le disposizioni della presente legge, quelle della legge del 20 marzo 1865, Allegato *A*, e delle altre che l'hanno modificata;

2° di delegare ai prefetti quelle facoltà ora attribuite alle amministrazioni centrali le quali verranno indicate in un elenco da approvarsi per decreto reale;

3° Di provvedere alla mutazione dei distretti delle provincie di Mantova e della Venezia in circondari, e alla sostituzione dei sottoprefetti ai commissari distrettuali;

4° Di pubblicare con decreto reale le disposizioni transitorie necessarie alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5866** *Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge*:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'emigrazione è libera, salvo gli obblighi imposti ai cittadini dalle leggi.

I militari di prima e seconda categoria in congedo illimitato, appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, non possono recarsi all'estero, se non ne abbiano ottenuta licenza dal ministro della guerra.

Art. 2.

Nessuno può arruolare emigranti, vendere o distribuire biglietti per emigrare, o farsi mediatore a fine di lucro fra chi voglia emigrare e chi procuri o favorisca imbarco, se egli non abbia avuto dal Ministero la patente di agente o dal prefetto la licenza di subagente.

Art. 3.

Per ottenere la patente di agente d'emigrazione occorre essere cittadino italiano domiciliato nel Regno, maggiore di età, non privato dei diritti civili, nè sottoposto alla speciale sorveglianza di pubblica sicurezza, e non essere stato condannato per reati contro la fede pubblica, o relativi al commercio, o contro il buon costume, o contro le persone e la proprietà, nè essere stato condannato per contravvenzione alla presente legge o al relativo regolamento.

La patente non può essere conceduta a ministri di culti nè a funzionari dello Stato o impiegati in amministrazioni pubbliche locali.

Se la patente è chiesta da un'associazione, la domanda deve essere accompagnata dall'atto di costituzione della società e dalla designazione dei soci o amministratori che hanno la firma sociale, i quali abbiano le condizioni richieste dal precedente alinea.

Art. 4.

La concessione della patente di agente è vincolata al deposito di una cauzione di L. 3000 a 5000 di rendita in titoli dello Stato.

Tale cauzione dovrà essere reintegrata dall'agente tutte le volte che per applicazione della presente legge essa sia stata diminuita. La reintegrazione dovrà essere fatta nel termine di quindici giorni dalla richiesta dell'autorità politica.

La cauzione, salvo che penda giudizio a carico dell'agente innanzi ai tribunali ordinari, o innanzi alla commissione arbitrale di cui all'art. 17 della presente legge, sarà restituita quattro mesi dopo che l'agente sia morto o abbia dichiarato di ritirarsi dalle operazioni, o abbia perduta la patente per effetto dell'articolo seguente.

Art. 5.

La patente è ritirata quando manchi il reintegro della cauzione nel termine prescritto, o quando l'agente abbia fatto partire emigranti in opposizione all'art. 1 della presente legge.

La patente è pure ritirata quando l'agente abbia procurato scientemente la partenza o l'imbarco di latitanti o di evasi dal carcere o dalle colonie dei condannati al domicilio coatto, o la partenza e l'imbarco di minori destinati a mestieri girovaghi a termini della legge 21 dicembre 1873.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano agli armatori ed alle società di navigazione nazionali o straniere riconosciute ed autorizzate nello Stato quando esse facciano operazioni di emigrazione.

Art. 7.

Il subagente deve essere nominato con atto autentico dell'agente, che sarà notificato al prefetto della provincia.

Il prefetto, avuta notizia della nomina di uno o più subagenti nella provincia, concederà la licenza di far operazioni di emigrazione, in rappresentanza e per conto del mandante, sempre che il subagente designato sia nelle condizioni richieste dall'art. 3 della presente legge.

Art. 8.

L'agente è responsabile solidalmente degli atti di ogni suo subagente.

Egli non può servirsi di altro mediatore fra sè ed i cittadini a scopo di emigrazione o per la stipulazione dei contratti di cui all'art. 12, che dei subagenti da lui notificati all'autorità politica e da questa riconosciuti come è prescritto dall'articolo precedente.

Il subagente non potrà delegare altri a promuovere l'emigrazione o a fare da mediatore fra sè o fra l'agente e gli emigranti.

Art. 9.

La licenza del subagente cessa quando il mandante abbia perduta la patente, e sarà ritirata dal prefetto quando il sabagente sia incorso nei casi preveduti dall'art. 5 di questa legge.

La licenza al subagente può anche esser ritirata per ogni altra contravvenzione alla presente legge o al regolamento di cui all'art. 20.

Art. 10.

Non è dovuto dall'emigrante al subagente a all'agente compenso alcuno per mediazione o per altro titolo, salvo il semplice rimborso delle spese effettivamente anticipate per conto di lui.

L'agente o subagente che contravvenga a tale disposizione incorrerà nell'ammenda ragguagliata al decuplo della somma riscossa.

Art. 11.

Gli arruolamenti di emigranti potranno essere fatti dall'agente o subagente soltanto entro il territorio in cui è autorizzato ad agire; ma nè l'uno nè l'altro potrà percorrere il paese eccitando pubblicamente i cittadini ad emigrare.

Art. 12.

Tra l'agente o subagente e l'emigrante, o se questi è minore, il suo tutore, giusta le prescrizioni dell'art. 88 del Codice per la marina mercantile, sarà fatto un contratto in triplo originale, di cui un esemplare sarà dato all'emigrante, uno al capitano del porto d'imbarco e l'altro resterà presso l'agente.

Se una delle parti sia analfabeta, il contratto sarà per lei sottoscritto dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza.

Il contratto dovrà indicare, oltre al nome, all'età, alla professione e all'ultimo domicilio dell'emigrante:

a) la data del congedo militare o della licenza del ministro della guerra;

b) il luogo di partenza e il luogo o porto di destinazione;

c) il termine entro cui dovrà aver luogo la partenza;

d) il nome della nave e il posto assegnato all'emigrante,

con patto espresso che lo spazio assegnatogli non sarà minore di quello prescritto dall'art. 518 del regolamento 26 novembre 1879 per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile;

e) ove la traversata non sia fatta direttamente, il tempo della fermata intermedia o scalo, in attesa di ulteriore trasporto, e il nome e la qualità del nuovo trasporto;

f) se il trasporto sia gratuito in tutto o in parte, oppure il prezzo totale o parziale del trasporto, compresavi la spesa di sussistenza a bordo, non potendo in alcun caso i viveri e le bevande essere inferiori alla razione stabilita dalla tabella n. 7 unita al regolamento 20 settembre 1879 per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile;

g) la quantità di bagaglio che l'emigrante potrà portare.

Si richiederà all'emigrante la presentazione di questo contratto o di un contratto analogo con una compagnia di navigazione o con un armatore.

Art. 13.

Il contratto di partenza dell'emigrante è esente da ogni tassa di registro e bollo.

Art. 14.

E' nullo di pieno diritto il patto, col quale l'emigrante si obblighi a pagare, con prestazioni personali o con giornate di lavoro, il prezzo di passaggio o trasporto.

L'emigrante avrà diritto alla restituzione del doppio di ciò ch'egli avesse pagato per prezzo di trasporto, se questo sia soddisfatto in tutto o in parte da un Governo, o da una società di emigrazione o da impresario di colonizzazione.

Art. 15.

Le prescrizioni degli art. 583, 584 e 585 del Codice di commercio regoleranno il contratto di emigrazione, nonostante qualsiasi patto in contrario, salvo quanto è detto nel seguente alinea.

Le indennità e l'azione per danno saranno, per quanto riflette i rapporti fra agente ed emigrante, di competenza della commissione, di cui all'art. 17 della presente legge.

In caso di scali intermedi, o di rilascio forzoso o volontario del bastimento, l'emigrante, nonostante qualsiasi patto in contrario, avrà diritto al vitto di bordo e all'alloggio per conto dell'agente, o ad una indennità di tre lire per giornata, ferma rimanendo pel capitano o padrone la prescrizione dell'art. 373 del Codice per la marina mercantile, e per l'agente l'obbligo di far giungere l'emigrante al luogo di destinazione, e di rimborsare il capitano o padrone di ogni suo credito.

Se avvenga naufragio o abbandono della nave o avaria che impedisca al bastimento di proseguire il viaggio, la responsabilità pel rimborso delle spese di nutrimento e di trasporto su di altra nave, sino al luogo dove l'emigrante era diretto, spetta intera all'agente.

Art. 16.

La cauzione risponde dei danni patiti dall'emigrante per colpa dell'agente e risponde delle indennità che gli spettano in esecuzione di questa legge.

Art. 17.

L'emigrante o emigrato potrà intentare la sua azione contro l'agente col presentare, su carta senza bollo ed esente da ogni tassa, un reclamo ad un console dello Stato dov'egli arrivi, o al prefetto della provincia dove stipulò il contratto con l'agente o subagente.

Il reclamo sarà irrecettibile, se presentato quando sia già scorso un mese dall'arrivo al porto di destinazione, o qualora la partenza non abbia avuto luogo un mese dopo il termine stabilito per la partenza dal contratto con l'agente.

Per gli effetti del reclamo, l'emigrante s'intenderà domiciliato presso il console o il prefetto a cui lo presentò.

Il console, appena ricevuto il reclamo, dovrà in via sommaria e di urgenza, raccogliere tutti gli elementi occorrenti per determinare la decisione della commissione, di cui all'alinea seguente, e comunicare, nel più breve termine possibile, i risultati dell'istruttoria al Ministero dell'interno. Questi ne curerà la pronta trasmissione alla commissione di cui al seguente comma.

I danni sono riconosciuti e liquidati da una commissione di arbitri che funzionerà in ogni capoluogo di provincia. Essa sarà composta del prefetto, del presidente del tribunale, del procuratore del Re presso il tribunale, e di due consiglieri provinciali.

Questa commissione di arbitri sarà competente, nonostante qualunque patto in contrario; non sarà tenuta di osservare le forme e i termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti all'autorità giudiziaria; giudicherà con le norme prescritte dall'art. 21 del Codice di procedura civile; ed alla sua sentenza si applicheranno gli articoli 22, 23, 24, 27 del Codice medesimo. Terrà luogo dell'atto di compromesso voluto dall'art. 24 del Codice di procedura civile il contratto depositato alla capitaneria del porto.

Tutte le carte relative a questo giudizio saranno esenti da ogni tassa, bollo e registro. Una lettera ufficiale del prefetto terrà luogo della procura prescritta dal medesimo art. 24.

La sentenza sarà definitiva, nè contro essa sarà ammesso appello o ricorso per cassazione.

Art. 18.

È punito con l'arresto da uno a sei mesi e con la multa da 500 a 5000 lire chiunque senza patente o licenza a fine di lucro fornisca o procuri trasporto agli emigranti, o interverga mediatore di contratti fra gli emigranti e chi li trasporta, o faccia arruolamenti per l'emigrazione.

Nella stessa pena incorre l'agente o subagente che favorisca la contravvenzione all'articolo 1 o contravvenga agli articoli 5, 8 e 11.

Gli armatori, comandanti di navi e noleggiatori che ricevono a bordo emigranti senza contratto, saranno puniti, se nazionali, con la stessa pena; ed al capitano sarà applicata la sospensione dai gradi marittimi preveduta dall'articolo 257 del Codice per la marina mercantile. Se stranieri, la multa sarà triplicata e ritenuta sulla cauzione che il capitano di bastimento estero deve dare in esecuzione agli articoli 91 del Codice per la marina mercantile e 582 del regolamento per l'esecuzione del medesimo Codice.

L'agente condannato per violazione dell'articolo 396 del Codice penale perde la patente.

Art. 19. — È punito con l'ammenda da 100 a 1000 lire:

a) l'agente, l'armatore, il capitano o padrone che, nelle operazioni relative all'emigrazione, contravvengano alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo seguente, senza pregiudizio delle maggiori pene nelle quali incorrono per forza di questa legge o del Codice penale;

b) l'agente, l'armatore, il capitano o padrone che, nelle operazioni relative all'emigrazione, contravvengano alle disposizioni che saranno date dal Ministero dell'interno in casi di riconosciuta gravità ed urgenza

Art. 20. — Con regolamento approvato per regio decreto, udito il Consiglio di Stato, si stabiliranno le norme per le esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5860** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto del 28 agosto 1885, N. 3338 (Serie 3ª);

Vista la legge 12 luglio 1888, N. 5519 (Serie 3ª), con la quale furono modificati alcuni articoli di quel testo e venne data facoltà al Nostro Governo di pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sulla leva marittima coordinandolo con le disposizioni di quella legge;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi sulla leva marittima rimane approvato il testo seguente:

LEGGE SULLA LEVA MARITTIMA

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Tutti i cittadini dello Stato che concorrono alla leva di mare, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare nell'armata, dal tempo della leva della rispettiva classe sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 30° di loro età; salvo per gli ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.

Art. 2.

Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte dell'armata:

1. I condannati:

a) alla pena dei lavori forzati per applicazione del codice penale comune;

b) alla pena dell'ergastolo ed a quella della casa di forza per un tempo maggiore di 10 anni, per applicazione del codice penale toscano.

2. I condannati:

a) alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo del codice penale comune;

Titolo I, capi 1 e 2;
Titolo III, capo 2, sezione 1ª, e capo 3, sezione 7ª,
Titolo IV;
Titolo VII, articoli 422, 424 e 425;
Titolo VIII, capo I;
Titolo IX, capo 2, articoli 489 e 491;
Titolo X, capo 2;

b) alla pena della casa di forza per un tempo non maggiore di 10 anni, come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo del codice penale toscano;

Titolo I, capo 1 e 2;
Titolo III, capo 3 B, articoli 169 e 194;
Titolo V, capi 1, 2 e 4, articoli 261, 262 e 263, e capo 5;
Titolo VI, capo 2, articoli 280 e 281, e capo 2, articolo 300;
Titolo VIII, sezione 1ª, capo 1, e sezione 2ª, capi 1 e 3.

I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati possono egualmente essere esclusi da far parte dell'armata, per decisione del ministro della marina.

I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.

TITOLO II.

Delle leve di mare

CAPITOLO I.

Delle persone soggette alla leva marittima.

Art. 3.

Sono soggetti alla leva marittima:

1. I cittadini del Regno i quali, per lo spazio di quattro mesi, abbiano, dopo compiuta l'età di 10 anni, esercitata la navigazione sul mare o sui laghi, ovvero la pesca all'estero od in alto mare, costiera, nei porti, nei laghi o nelle lagune; oppure il mestiere di barcaiuolo o battellante di porti, spiagge, laghi o lagune, sotto qualsiasi denominazione.

Sono però esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti al servizio dei privati od ai traghetti interni della città, quando per altri motivi non debbano esservi soggetti;

2. Coloro che per lo spazio di sei mesi abbiano esercitato il mestiere di maestro d'ascia o di calafato di galleggianti in mare, laghi o lagune, oppure che a quattro mesi di esercizio in quelle arti aggiungano un mese di navigazione;

3. Gli operai addetti alle costruzioni navali, od a costruzioni o riparazioni di macchine e caldaie di piroscafi, i quali soddisfacciano alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente n. 2;

4. I fuochisti ed altri individui impiegati, sotto qualsiasi titolo, per lo spazio di sei mesi, in servizio delle macchine a vapore, dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune;

5. Coloro che al 31 dicembre dell'anno nel quale compiono il 19° di età abbiano ottenuto dagli istituti o dalle scuole di nautica la licenza di capitano marittimo, costruttore navale o macchinista; come pure quelli che nel tempo sopra indicato, da un anno almeno, si trovino inscritti fra gli alunni di detti istituti e scuole, ovvero attendano agli studi nautici di costruzione navale o di macchine marine a vapore presso professori privati debitamente riconosciuti autorizzati.

Art. 4.

L'esercizio nelle varie arti, industrie e professioni, viene cumulato allo scopo di raggiungere le condizioni stabilite nel precedente articolo per essere soggetti alla leva di mare.

Art. 5.

Gli individui appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 3, saranno tutti arruolati come marinai dell'ultima classe del corpo reale equipaggi.

Avvenuto l'arruolamento, essi verranno assegnati alle varie specialità del corpo a seconda dell'istruzione ed attitudine loro, e dei bisogni del servizio della regia marina.

Art. 6.

Il termine per stabilire l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio nelle arti od industrie, come è determinato nel precedente articolo 3, è fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine per la leva terrestre, alla quale per ragione di età gl'inscritti indicati nel detto articolo dovrebbero concorrere.

Quando la chiamata per la leva di terra avvenisse dopo quella per la leva di mare, codesto termine è fissato al primo giorno dell'anno nel quale essi compiono il 21° di età.

Art. 7.

Coloro che al tempo della chiamata per la leva di terra si trovassero in corso di navigazione saranno inscritti sulla lista della leva di mare, se esista la presunzione che siasi dai medesimi compiuto il periodo di esercizio prescritto dall'articolo 3.

Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco al primo dell'anno in cui compiono il 21° di età trascorra un tempo sufficiente perchè gli individui, dei quali si parla, possano avere compiuto l'esercizio predetto.

Art. 8.

Coloro che, non trovandosi in navigazione al tempo della chiamata per la leva di terra della classe alla quale appartengono, non abbiano compiuto il periodo di esercizio prescritto dal precedente articolo 3, saranno iscritti sulle liste di leva marittima, semprechè la metà del tempo che corre tra questa chiamata e il primo giorno dell'anno in cui compiono il 21° di età, aggiunto a quello di esercizio già fatto, costituisca il periodo suddetto.

Art. 9.

Sono inscritti nelle liste di leva marittima i cittadini che abbiano le condizioni prescritte dall'articolo 3 della presente legge, quelli che vi risultano in causa delle disposizioni contenute nei due precedenti articoli 7 e 8, nonchè coloro che sono indicati nel successivo articolo 50.

Essi vengono cancellati dalle liste della leva di terra.

Art. 10.

Gl'inscritti alla leva di mare sono distinti per classi. Ciascuna classe comprende i nati dal primo all'ultimo giorno dello stesso anno.

Art. 11.

Il regolamento stabilirà le condizioni con le quali potrà accordarsi agl'iscritti fra la gente di mare, che siano entrati nel 18° anno di età, il permesso di navigare con bandiera estera o di espatriare senza far parte dell'equipaggio di bastimenti nazionali.

CAPITOLO II.

Divisione in tre categorie dei cittadini soggetti al servizio militare marittimo.

Art. 12.

Gl'inscritti sulle liste di leva marittima, dichiarati idonei al servizio militare, sono divisi in tre categorie.

La 1ª categoria è composta degli uomini che debbono prestare servizio effettivo ed immediato.

Alla 2ª categoria appartengono gli altri inscritti, idonei alle armi, che eccedono il contingente di 1ª categoria.

Coloro i quali, sebbene idonei alle armi, abbiano diritto per condizioni di famiglia od altre cause determinate colla presente legge, alla esenzione sì dalla 1ª che dalla 2ª categoria, formano la 3ª categoria.

I militari tanto di 1ª che di 2ª categoria, dopo i primi dodici anni del loro obbligo di servizio, e gli uomini ascritti alla 3ª categoria fanno parte della riserva navale.

Art. 13.

Il numero degli uomini di 1ª categoria, che debbono ciascun anno essere chiamati in servizio effettivo nell'armata, sarà determinato per legge. Con regio decreto sarà fatta la ripartizione della predetta categoria tra i compartimenti marittimi del Regno, sulla media degl'inscritti che nelle ultime cinque leve furono trovati idonei al servizio militare e furono quindi arruolati nella 1ª, nella 2ª, e nella 3ª categoria.

Alla media del numero degli inscritti di cui sopra, sui quali deve cadere il riparto del contingente di 1ª categoria di ciascun compartimento marittimo, è aggiunta la media del numero dei renitenti nelle ultime cinque leve del compartimento stesso, però nella proporzione percentuale degli inscritti trovati idonei ed arruolati.

Art. 14.

L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi per l'assegnazione degl'inscritti alla 1ª od alla 2ª categoria.

CAPITOLO III.

Delle autorità incaricate dell'eseguimento della leva.

Art. 15.

Il ministro della marina provvede e sovraintende alla leva di mare.

La direzione delle operazioni di leva è affidata ai capitani di porto dei compartimenti marittimi, coadiuvati dagli ufficiali di porto dei circondari marittimi compresi nel rispettivo compartimento.

Art. 16.

Spetta ai tribunali ordinari:

1. Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena;

2. Definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio o di età;

3. Pronunciare sopra contesi diritti civili o di figliazione.

Art. 17.

Le questioni che non siano di competenza dei tribunali ordinari, in conformità dell'articolo precedente, sono attribuite, in ciascun capoluogo di compartimento marittimo, ad un consiglio di leva marittima.

Art. 18.

Il consiglio di leva marittima è presieduto dal capitano di porto, o, in sua assenza, dall'ufficiale di porto più anziano della capitaneria, ed è composto del sindaco del capoluogo del compartimento marittimo, o di un assessore da lui designato in sua vece, di un altro membro del consiglio comunale dello stesso capoluogo, designato dal consiglio medesimo, di un ufficiale di porto del compartimento marittimo, e di un capitano della marina mercantile nominato dal ministero.

Uno degli impiegati della capitaneria farà da segretario del consiglio.

Nelle sedute per l'esame degl'inscritti, un medico-chirurgo assiste il consiglio di leva nella qualità di perito.

Art. 19.

Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta per renderne legali le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, il più giovane dei membri si asterrà dal votare.

Art. 20.

Le sedute del consiglio di leva marittima sono pubbliche.

Art. 21.

Contro le decisioni del consiglio di leva è ammesso il ricorso al ministro della marina, osservate le prescrizioni del regolamento.

Il ministro, sentito il parere di una commissione composta di un ufficiale ammiraglio, di due consiglieri di Stato, e di due ufficiali superiori dello stato maggiore generale della regia marina, potrà riformare le decisioni del consiglio di leva riconosciute irregolari.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei consigli di leva.

CAPITOLO IV.

Chiamata della leva.
Estrazione a sorte e presentazione degl'inscritti.
Formazione delle categorie.

Art. 22.

Gl'inscritti nelle liste della leva marittima sono chiamati al servizio della marina militare nell'anno in cui compiono il 21° della loro età.

Art. 23.

Nel mese di gennaio di ciascun anno i capitani di porto, ricevuti gli ordini del ministero, fanno pubblicare in ogni comune marittimo, compreso nella loro giurisdizione, l'ordine della leva, l'elenco degl'inscritti che devono concorrere alla medesima, non che il giorno, l'ora ed il luogo in cui seguirà l'estrazione a sorte e quello in cui si terrà la prima seduta per l'esame degl'inscritti.

Art. 24.

L'estrazione a sorte si compie nel capoluogo del compartimento marittimo alla presenza del consiglio di leva ed in seduta pubblica.

Art. 25.

Il presidente del consiglio di leva fa leggere ad alta voce

la lista di leva, la quale, dopo la lettura, è sottoscritta immediatamente da tutti i membri del consiglio che trovansi presenti.

Art. 26.

Il presidente del consiglio di leva fa quindi preparare la lista d'estrazione, che deve portare una numerazione progressiva.

Art. 27.

Le schede, sopra le quali sono segnati i numeri per l'estrazione a sorte, devono essere uniformi, piegate ad uno stesso modo e riposte dal presidente del consiglio in un'urna di vetro trasparente in vista dell'adunanza, con dichiarazione a voce intelligibile del numero totale delle medesime.

Art. 28.

Gl'inscritti, di mano in mano che son chiamati, estraggono personalmente il loro numero.

L'estrazione per gli assenti è fatta dal padre dei medesimi, o dal sindaco, o da un membro del consiglio di leva.

Art. 29.

Il numero uscito dall'urna è pronunciato a chiara voce, e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome dell'inscritto che lo ha estratto. Il prenome e nome suo sono scritti sulla lista di estrazione, di contro al numero toccatogli in sorte.

Art. 30.

Durante l'estrazione il presidente si accerta dell'identità degli individui chiamati ad estrarre.

Avvenendo un qualche equivoco nell'estrazione per identità di prenome o nome, o per qualsiasi altro motivo, il numero uscito dall'urna appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo ha estratto.

Art. 31.

Nel caso che, per errore, il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degl'inscritti, i giovani eccedenti sono ammessi ad una estrazione suppletiva, la quale si eseguisce rimettendo nell'urna altrettante schede quante erano quelle della prima estrazione.

E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.

Terminata l'estrazione, non può questa per qualunque motivo essere ripetuta, e ciascun iscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

Art. 32.

Terminata l'estrazione, il presidente del consiglio fa leggere per intiero la relativa lista, la quale viene da lui sottoscritta e dagli altri membri del consiglio che trovansi presenti.

Art. 33.

Gl'inscritti sono quindi avvertiti del diritto che a tutti è dato di presentarsi al consiglio di leva nelle sedute per l'esame, allo scopo di farvi valere i motivi a riforma o ad esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.

Art. 34.

Entro dieci giorni, cominciando da quello per la prima seduta per l'esame, stabilito dal precedente art. 23, gl'inscritti che trovansi nel proprio compartimento marittimo devono presentarsi al consiglio di leva per essere assegnati al servizio militare marittimo, per far valere i loro diritti ad esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria, o addurre i motivi per la riforma, come altresì per esporre domande e reclami.

Il suddetto termine di giorni dieci è portato a venti per tutti coloro che fossero nel Regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo, od a bordo di bastimenti ancorati nei porti o nelle rade dello Stato, ovvero in navigazione sulle coste del Regno.

Art. 35.

Gl'inscritti che al tempo della pubblicazione indicata nell'articolo 23 si trovassero all'estero, dovranno rimpatriare nel corso dell'anno e presentarsi al consiglio di leva per gli scopi sopra accennati, e ciò nel termine di giorni quindici dal loro arrivo se questo avvenga in un punto del proprio compartimento marittimo, o di un mese se in altro compartimento.

I pescatori di corallo, che si trovassero impegnati in una campagna di pesca corallina, possono ritardare la loro presentazione fino al termine della stagione della pesca anzidetta.

In ogni caso lo presentazione degl'individui che rientrano dall'estero e di quelli impegnati in una campagna di pesca di corallo dovrà aver luogo prima che spiri il mese di dicembre dell'anno entro il quale fu pubblicata la leva.

Art. 36.

Coloro che, trovandosi all'estero, per effetto del numero estratto fossero stati definitivamente assegnati alla 2ª categoria, non hanno l'obbligo della presentazione stabilita dal precedente articolo, e sono considerati, ad ogni effetto, siccome arruolati e posti in congedo illimitato.

Al loro rientrare nel Regno dovranno però presentarsi alla capitaneria di porto del proprio compartimento marittimo, allo scopo di ricevere il foglio di congedo illimitato.

Art. 37.

Gli ufficiali consolari all'estero potranno impedire il passaggio da un bastimento all'altro di marinai che fossero nel caso di dovere rimpatriare per venire arruolati.

Art. 38.

Gl'inscritti sono in facoltà di farsi rappresentare dinanzi al consiglio di leva nel modo che sarà determinato dal regolamento, allo scopo di comprovare il diritto all'iscrizione nella 3ª categoria, o presentare fratelli in loro surrogazione.

Gli ufficiali di porto sono in obbligo di far pervenire al consiglio di leva le domande degl'inscritti del proprio circondario.

Art. 39.

Il consiglio di leva delibera sulle domande di riforma e di assegnazione alla 3ª categoria, ammette la surrogazione di fratello, e pronuncia la esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dall'articolo 2 della presente legge.

Alla riforma deve precedere l'esame personale, che ha luogo per mezzo di medici-chirurghi chiamati come periti davanti al consiglio di leva.

Art. 40.

I casi di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnazione alla 3ª sono giudicati sulla produzione di documenti autentici che saranno specificati dal regolamento.

Art. 41.

Nel caso in cui l'inscritto sia legittimamente impedito a giustificare il diritto di ascrizione alla 3ª categoria invocato, il consiglio gli accorda dilazioni, estensibili sino al tempo delle operazioni completive, per provare il suo diritto.

Art. 42.

Il consiglio sospende l'arruolamento degl'inscritti, i quali per qualsiasi motivo legale non possono imprendere il servizio militare, infino a che ne sia cessato il motivo.

Art. 43.

Gli studenti delle università o degli istituti assimilati, quelli degli istituti e scuole di nautica e coloro che comproveranno di seguire gli studi per il grado di capitano di lungo corso presso professori privati debitamente riconosciuti ed autorizzati, se per il numero estratto a sorte siano arruolati nella 1ª categoria, possono ottenere dal ministro della marina che, in tempo di pace, sia ritardata la loro chiamata sotto le armi sino al 26° anno di età.

Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuta che abbiano quest'età, od anche prima, se abbiano terminati gli studi intrapresi, ovvero non li continuino: epperò sono obbligati ad imprendere il servizio militare cogli uomini di 1ª categoria della prima classe che sarà chiamata sotto le armi.

Art. 44.

Le decisioni dei consigli di leva, in ordine alle riforme

ed alle esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, diverranno irrevocabili, a meno che non fossero riformate dal ministro a tenore dell'articolo 21.

L'irrevocabilità comincia dal giorno in cui sono definitivamente chiuse le operazioni di leva giusta il successivo articolo 51.

Cessa però la irrevocabilità delle decisioni predette, semprechè venisse a risultare essersi le esenzioni o riforme ottenute con documenti falsi o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito dall'articolo 124.

Art. 45.

Agl'inscritti che, prima di essere arruolati, abbiano dichiarato al consiglio di voler ricorrere contro la legalità della loro chiamata alla leva o della loro designazione al servizio, per i motivi indicati ai numeri 2 e 3 del precedente articolo 16, saranno accordati 15 giorni di tempo per promuovere il relativo giudizio dinanzi ai tribunali.

Si sospenderà poi la partenza per il corpo reale equipaggi, e si farà luogo al provvisorio rinvio di tutti coloro che, già arruolati, abbiano, entro il termine di 15 giorni dall'arruolamento, sporto reclamo all'autorità giudiziaria per i motivi sopra accennati.

Art. 46.

Le questioni, di cui all'articolo precedente, sono giudicate sommariamente, in via d'urgenza, dal tribunale del circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contradditorio del presidente del consiglio di leva, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado di appello.

Art. 47.

Il consiglio di leva, sul principio delle sue operazioni, stabilisce approssimativamente il numero d'estrazione che segna il distacco della 1ª dalla 2ª categoria per il compartimento marittimo.

Art. 48.

Gl'inscritti ed i surrogati di fratello appartenenti alla 1ª, alla 2ª ed alla 3ª categoria vengono arruolati dai capitani di porto.

I designati per la 1ª categoria sono avviati sotto le armi.

Gl'inscritti che costituiscono la 2ª e la 3ª categoria verranno muniti di congedo illimitato.

Art. 49.

I consigli di leva suppliscono gl'inscritti della 1ª categoria riformati sotto le armi o rimandati alla prossima leva, come pure quelli passati alla 3ª categoria per l'art. 65, col trasferire alla stessa 1ª categoria altrettanti inscritti della 2ª finchè il contingente della 1ª categoria venga per intero somministrato dai rispettivi compartimenti.

Lo stesso metodo viene seguito dai predetti consigli allorchè, nel corso delle operazioni di leva, si venga a riconoscere che taluno fra gli assegnati preventivamente alla 2ª categoria debba invece far parte della 1ª.

Sulla proposta dei presidenti dei consigli di leva il ministro provvede poi per il passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria degli inscritti o dei surrogati di fratelli che risultino in eccedenza alla 1ª categoria.

Art. 50.

Sono computati in isconto della 1ª categoria gl'inscritti della classe chiamata che si trovano arruolati come volontari, a meno che l'arruolamento sia stato contratto in base all'articolo 78 ed abbiano diritto di essere assegnati alla 2ª od alla 3ª categoria.

Art. 51.

All'ultimo giorno del mese di gennaio successivo all'anno in cui ebbe luogo la chiamata ordinaria della classe di leva, devono essere ultimate tutte le operazioni della leva medesima, in guisa che la condizione di ciascun inscritto sarà quella risultante dalla decisione pronunciata a suo riguardo dal rispettivo consiglio di leva, o quale può riuscirgli in forza delle disposizioni contenute nel titolo VII della presente legge.

CAPITOLO V.

Delle riforme.

Art. 52.

Gl'iscritti di leva che per infermità o per difetti fisici od intellettuali risultino inabili al servizio militare marittimo vengono riformati.

Le infermità ed i difetti che esimono dal servizio suddetto saranno descritti in apposito elenco sottoposto al parere del consiglio superiore di marina, ed annesso al regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.

Art. 53.

Gl'inscritti di debole costituzione fisica od affetti da infermità presunte sanabili sono dichiarati soggetti a nuova visita in occasione della prossima leva; qualora in cotesta seconda visita risultassero parimenti inabili, vengono riformati.

Se però il consiglio di leva riconoscesse da tale visita che l'inscritto si avviasse verso la sua guarigione, la definitiva decisione, a riguardo del medesimo, sarà prorogata alla successiva leva.

Art. 54.

Per accertare la sussistenza o la incurabilità di una malattia, il consiglio di leva potrà inviare l'inscritto in osservazione presso uno degli ospedali della regia marina o dell'esercito.

CAPITOLO VI.

Delle esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.

Art. 55.

È esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'inscritto che si trova in una delle seguenti condizioni:

1. Unico figlio di padre vivente;
2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;
3. Figlio primogenito di padre entrato nel 70° anno di età;
4. Figlio unico di madre tuttora vedova;
5. Figlio primogenito di madre tuttora vedova;
6. Nipote unico di avolo che non abbia figli maschi;
7. Nipote primogenito di avolo entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;
8. Nipote unico di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;
9. Nipote primogenito di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;
10. Primogenito di orfani di padre e madre;
11. Fratello unico di sorelle nubili, orfane di padre o madre;
12. Maggior nato di orfani di padre e madre, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 62;
13. Ultimo nato di orfani di padre e di madre, quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente;
14. Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione d'imprendere il servizio militare, salvo che ad uno di loro competa l'esenzione per altro titolo.

I diritti all'assegnazione alla 3ª categoria, stabiliti dal presente articolo e dai successivi articoli 57 e 58, devono essere acquisiti e perfetti nel giorno della pubblicazione dell'ordine della leva alla quale gl'inscritti prendono parte.

Art. 56.

Le esenzioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo precedente debbono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata l'esenzione.

Le dette esenzioni saranno per altro accordate anche senza tali domande, quando da attestazioni delle rispettive giunte municipali constasse la impossibilità di produrle per causa di assenza, di malattia, di incapacità od altro impedimento.

I diritti per l'assegnazione alla 3ª categoria, stabiliti col precedente e coi successivi articoli, che non fossero stati esposti dagl'inscritti nel giorno del loro arruolamento, potranno essere validamente invocati e comprovati avanti i consigli di leva, sino al tempo delle operazioni completive.

Art. 57.

È parimente esente dal servizio di 1ª e 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, ascritto alla 1ª categoria, purchè:

1. Se militare marittimo, appartenga tuttavia al corpo reali equipaggi;
2. Se militare di terra, faccia parte dell'esercito permanente;
3. Non si trovi in servizio con la qualità di volontario nel caso previsto dall'art. 78 della presente legge e dall'articolo 115 di quella pel reclutamento dell'esercito;
4. Non sia arruolato nel corpo reali equipaggi per leva straodinaria in tempo di pace.

Art. 58.

E' pure esente dal servizio di 1ª e 2ª categoria, ed è assegnato alla 3ª, l'inscritto che abbia un fratello consanguineo:

1. In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;
2. Morto mentre era sotto le armi;
3. Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;
4. Morto mentre era in riforma per ferite o per infermità dipendenti dal servizio.

Art. 59.

Le esenzioni stabilite coi due precedenti articoli 57 e 58 possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti quanti sono i loro fratelli, che si trovano nei casi ivi indicati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi, la cui classe di leva sia tuttora obbligata al servigio militare.

Art. 60.

Non possono conseguire l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria:

1. Gli spurii e coloro che a tenore del codice civile non possono essere legalmente riconosciuti;
2. I figli naturali, quantunque regolarmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.

Art. 61.

I figli adottivi godono dei diritti alla esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria solamente nella loro famiglia di origine.

Art. 62.

Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione del servizio di 1ª e di 2ª categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1. I membri di essa che sono ciechi d'ambo gli occhi, sordo-muti o cretini;
2. Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso d'altra persona o di meccanismo;
3. Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;
4. Quelli mancanti di un braccio o di una mano;
5. Quelli che, condannati a pene criminali, siano detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni 12 decorrenti dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione.

Art. 63.

Sono però temporaneamente considerati come non esistenti in famiglia, per istabilire il diritto alla esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria, i dementi, i maniaci, e gli assenti dichiarati tali per sentenza definitiva a termine del codice civile.

Cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il trentesimo anno di età, egli cesserà di appartenere alla 3ª categoria e dovrà, se idoneo, essere inscritto nella 1ª o nella 2ª categoria, secondo il numero avuto in sorte nell'estrazione a cui prese parte.

Art. 64.

Il militare di 2ª categoria, ovvero arruolato in via straordinaria od eventuale a tenore del titolo VI della presente legge, non procaccia al fratello il diritto alla esenzione dal servizio di 1ª o di 2 categoria; ma egli stesso, in tempo di pace, fa passaggio alla 3ª, tostochè il fratello, arruolato nella 1ª o nella 2ª categoria, sia definitivamente riconsciuto idoneo al servizio militare, o al Corpo, o nel modo stabilito dal regolamento.

In questo caso il passaggio alla 3ª categoria da lui ottenuto, equivale all'assegnamento alla categoria stessa per l'applicazione dell'art. 57.

Art. 65.

Il militare del Corpo reale equipaggi, ove non abbia procurato ad un fratello vivente l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ha diritto in tempo di pace al passaggio alla 3ª categoria quando, posteriormente al suo arruolamento, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'art. 62, sia egli venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia, per effetto delle quali, se concorresse alla leva, avrebbe diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

Il diritto al passaggio alla 3ª categoria per il titolo di cui ai numeri 3, 5, 7, 9, 10 e 12 dell'art. 55 non spetta al militare qualora egli abbia un fratello maggiorenne.

E modificazione nel senso del presente articolo la morte di alcuno dei membri della famiglia del militare, ovvero la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa sia da considerarsi come non esistente per applicazione dell'art. 62 di questa legge.

Sono però considerati anche quale modificazione nello stato di famiglia, agli effetti su indicati, il passaggio a seconde nozze della madre del militare ed il legale riconoscimento o la legittimazione di figli naturali.

Il passaggio alla 3ª categoria ottenuto dal militare equivale ad assegnazione alla categoria stessa, ed è quindi soggetto alla deduzione prescritta dall'art. 59 ogniqualvolta si tratti di applicare l'art. 57 ai fratelli del militare cui è stato accordato tale passaggio.

Si riterrà come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto, che si verficasse tra il giorno della pubblicazione dell'ordine della leva alla quale il militare concorre e quello del suo arruolamento, se questo sia ritardato per cause ad esso non imputabili.

Il passaggio alla 3ª categoria dev'essere domandato dal militare interessato, e richiesto inoltre con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordato.

Art. 66.

L'esercizio del diritto derivante dagli articoli 64 e 65 è sospeso pei militari in congedo illimitato quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi, sia per esercitazioni, che per qualunque altra causa.

Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 3ª categoria, di cui all'art. 65, i militari che risultino nelle circostanze definite dall'art. 69 della presente legge.

CAPITOLO VII.

Delle surrogazioni di fratello.

Art. 67.

È fatta facoltà ad un fratello di sostituire l'altro nell'obbligo del servizio militare.

L'inscritto può farsi surrogare prima di essere arruolato o posteriormente all'arruolamento, dal proprio fratello.

La facoltà di farsi surrogare posteriormente può essere sospesa dal ministro della marina per disposizione generale.

Art. 68.

L'atto della surrogazione fra fratelli si compie dinanzi al consiglio di leva se precede l'arruolamento del surrogante, o presso il corpo reali equipaggi se la surrogazione avviene dopo l'arruolamento.

Art. 69.

Non sono ammessi a farsi surrogare:

1. Gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo VII della presente legge;
2. I disertori sebbene graziati;
3. I militari non graduati ascritti per punizioni ad un corpo disciplinare.

Art. 70.

Il surrogato di fratello deve:

1. Essere cittadino dello Stato;
2. Avere compiuto il diciottesimo anno di età e non avere concorso alla leva;
3. Provare di trovarsi in alcuna delle condizioni stabilite con l'art. 3 della presente legge;
4. Non essere ammogliato o vedovo con prole. Eccezione è fatta per i fuochisti e macchinisti, i quali possono essere ammessi come surrogati di fratello, anche se ammogliati o vedovi con prole;
5. Presentare l'attestazione di buona condotta;
6. Non avere incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunciata da tribunali ordinari, per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o vagabondaggio;
7. Essere idoneo al servizio militare marittimo.

L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduto la surrogazione, e vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto del circondario.

Art. 71.

Il surrogante rappresenta il fratello surrogato nella leva della sua classe, tanto per i diritti, quanto per gli obblighi.

Art. 72.

Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio già prestato dal surrogante.

Art. 73.

Le surrogazioni di fratello sono dichiarate nulle:

1. Quando il surrogato non si presenti all'arruolamento o sia deceduto prima di essere giunto al corpo;
2. Quando, dopo il suo arrivo al corpo e durante le operazioni della leva, egli sia riconosciuto affetto da qualche imperfezione fisica, infermità o difetto intellettuale che lo renda inabile al servizio;
3. Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge;
4. Quando il surrogato sia dichiarato disertore entro il termine di un anno a cominciare dal giorno del suo arruolamento.

Nelle circostanze sopra espresse il surrogante deve nel termine che gli verrà fissato, assumere personalmente il servizio.

Art. 74.

Fra due fratelli può aver luogo la surrogazione mediante scambio reciproco di categoria.

Il militare che, per mezzo dello scambio, assuma la qualità di surrogato di fratello non deve avere altrepassato il 26° anno di età, e deve riunire le condizioni previste dall'art. 70, numeri 5 e 6, nonchè subentrare nella ferma assunta dal surrogante.

Il disposto del'art. 67 ultimo capoverso, degli articoli 68 e 60 e dell'art. 63, n. 3, è pure applicabile a questo genere di surrogazioni.

TITOLO III.

Degli arruolamenti volontari.

Art. 75.

I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel corpo reale equipaggi quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1. Abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo;
2. Non siano ammogliati o vedovi con prole se non hanno ancora compiuto il ventiseesimo anno di età, eccezione fatta per i fuochisti e macchinisti, i quali possono essere ammessi all'arruolamento volontario anche se ammogliati o vedovi con prole;
3. Abbiano l'attitudine fisica richiesta pel servizio che dovranno prestare;
4. Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale, pronunziata da Tribunali ordinari, per truffa, per furto, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o vagabondaggio;
5. Producano l'attestazione di buona condotta di cui all'art. 70;
6. Se appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata per la leva di terra o di mare, provino di avere adempiuto gli obblighi che la legge impone agli inscritti sulle liste di leva.

I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.

Gli arruolamenti degli allievi per le scuole di marina sono sottoposti a condizioni speciali stabilite da appositi regalamenti.

Art. 76.

Gli stranieri non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

Art. 77.

Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal consiglio di amministrazione del corpo reale equipaggi, e sono subordinati alle diverse disposizioni regolamentari relative alle varie specialità di cui si compone il corpo.

La facoltà di ammettere volontari è regolata dal ministro della marina.

Art. 78.

In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono essere contratti per la durata della medesima, con facoltà al ministro della marina di ammettervi pure quegli individui che avessero oltrepassato il limite di età fissato dal precedente art. 75.

Art. 79.

E' ammesso, per soddisfare agli obblighi del servizio militare marittimo, uno speciale arruolamento con l'obbligo di un solo anno di permanenza sotto le armi.

Coloro che vogliono contrarre tale arruolamento debbono aver compiuto il 17° anno di età; provare di trovarsi nella condizione indicata al n. 5 dell'art. 3; soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 3, 4 e 5 dell'art. 75, e prestare un esame nel modo che sarà stabilito con regolamento dal ministro della marina; sborsare infine la somma che sarà ogni anno fissata con decreto reale, la quale non potrà eccedere le L. 2,500.

Art. 80.

I giovani che contraggono l'arruolamento, di cui nel precedente articolo, sono ascritti alla 1ª categoria. Essi verranno computati nel contingente di leva della propria classe, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi.

Art. 81.

Pei volontari di un anno che seguono i corsi degl'istituti di nautica o di costruzione navale o di macchine a vapore marine, la chiamata sotto le armi, per compiere l'anno di servizio, potrà essere ritardata fino al 26° anno di età.

Questa dilazione potrà essere accordata e continuerà ad aver effetto soltanto in tempo di pace.

Art. 82.

Il volontario di un anno è mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio.

Qualora però in detto tempo non abbia dato prova di aver raggiunto il grado necessario di istruzione militare marittima, potrà essere obbligato a prolungare il servizio sino ad altri sei mesi.

Art. 83.

Qualora, dopo l'arruolamento, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'individuo che si arruolò volontario egli può essere ammesso, per determinazione del ministro della marina, a conseguire il passaggio alla 3ª categoria, se la sua classe già concorse alla leva; altrimenti può essere prosciolto dal servizio, salvo a concorrere alla leva della sua classe.

TITOLO IV.

Della durata delle ferme e della ripartizione dell'obbligo del servizio.

Art. 84.

L'obbligo di servizio di cui all'art. 1 della presente legge si compie dai militari di 1ª categoria parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

Esso decorre dal 1º gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascuno arruolato è ascritto compiono il 21º anno di età.

La ferma è quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari di 1ª categoria; essa è, a seconda dei casi, di sei anni, di quattro, di tre e di un anno, e decorre sempre dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio sotto le armi.

Art. 85.

Contraggono la ferma di sei anni i sottufficiali e i musicanti.

Contraggono pure la ferma di sei anni coloro che provengono dall'accademia navale o che sono ammessi nelle altre scuole della regia marina; la ferma di questi individui decorre dal giorno della loro uscita dall'istituto se abbiano compiuto l'età di 17 anni o da quando la compiano dopo usciti dall'istituto.

Contraggono la ferma di quattro anni gl'inscritti di leva e coloro che si arruolano volontariamente nel corpo reale equipaggi prima di aver concorso alla leva; quella di un anno i volontari di un anno.

Per coloro che assumono o riprendono volontariamente servizio nel corpo reale equipaggi dopo di avere concorso alla leva sarà determinata dal ministro della marina una ferma speciale, secondo le esigenze dei vari servizi.

Contraggono la ferma di tre anni gli uomini appartenenti al contingente di terra assegnato al corpo reale equipaggi.

Art. 86.

Compiuta la ferma, tutti i militari di 1ª categoria sono in tempo di pace mandati in congedo illimitato, rimanendo ascritti al corpo reale equipaggi sino al 31 dicembre del dodicesimo anno del loro obbligo di servizio.

I militari di 1ª categoria del contingente di terra assegnato alla marina rimangono ascritti al corpo reale equipaggi sino all'epoca del passaggio alla milizia mobile della rispettiva classe di leva.

Gli uomini di 2ª categoria restano ascritti al corpo reale equipaggi per i primi dodici anni del loro obbligo di servizio.

In tempo di pace essi rimangono normalmente in congedo illimitato.

Art. 87.

È in facoltà del ministro della marina di ammettere a percorrere la ferma di sei anni quei militari arruolati per una ferma minore od ascritti alla 2ª categoria che ne facessero domanda; come anche di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche fino al compimento del dodicesimo anno del loro obbligo di servizio, i militari che sieno attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo illimitato.

Art. 88.

Il militare in congedo può, dietro sua domanda, essere riammesso sotto le armi col grado che aveva, purchè non oltrepassi l'età di 35 anni, ma il tempo che non passò sotto le armi è dedotto dalla sua anzianità.

Non potrà essere riammesso col grado primitivo se, mentre non era sotto le armi, ebbe luogo una guerra.

Art. 89.

Non è computato nella ferma il tempo percorso dai militari in istato di diserzione, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o da magistrati ordinari, nè quello passato in aspettazione di giudizio se questo fu seguito da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Nei casi d'interruzione di servizio di cui sopra, i militari con ferma di sei anni dovranno prestare, sotto le armi, tanto tempo di servizio quanto occorre per completare la ferma intrapresa, e i militari con ferma di minore durata saranno trasferiti di classe di leva computando come un anno intero le frazioni di anno superiori a cinque mesi.

Art. 90.

I militari di 1ª e 2ª categoria dell'armata in congedo illimitato possono essere chiamati, per decreto reale, sotto le armi, in totalità, ovvero per classi, o per contingenti di classi; come pure per semplici specialità di più classi, senza riguardo all'ordine progressivo delle varie classi, tanto per rassegna, quanto per l'istruzione loro, o per eventualità, quando il Governo lo giudichi opportuno

Sono dispensati dalle chiamate di cui sopra i militari di 1ª e 2ª categoria che trovansi in attività di servizio nelle guardie di finanza, nelle guardie di pubblica sicurezza o nelle guardie carcerarie.

Art. 91.

In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra i medesimi che risultassero regolarmente imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero, o su barche addette alla pesca del corallo all'estero, s'intendono dispensati dal rispondere alla chiamata insino a che non giungano in un porto o rada dello Stato.

Art. 92.

I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quantunque abbiano compita la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto del Regno.

Gli equipaggi delle navi destinate all'estero dovranno però essere formati con militari i quali non compiano la loro ferma di servizio effettivo se non all'epoca presumibile del ritorno del bastimento in un porto dello Stato.

Art. 93.

Il militare cui spetta il congedo illimitato o quello assoluto, e si trova a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a quel congedo se non dopo ultimata la punizione.

Art. 94.

Il diritto di essere inviato in congedo illimitato, di transitare alla 3ª categoria e di ottenere il congedo assoluto, è sospeso in tempo di guerra e quando si ordinasse la chiamata sotto le armi delle classi in congedo illimitato.

TITOLO V.

Delle rafferme.

Art. 95.

Terminata la ferma sotto le armi, tutti i militari possono essere ammessi, se ne fanno domanda, alla rafferma, purchè idonei e di buona condotta.

La rafferma è della durata di due o di quattro anni; la prima senza premio, ed è rinnovabile; la seconda con premio ed è regolata dal seguente articolo. L'una e l'altra sono concesse dal ministero.

Art. 96.

Alla rafferma con premio possono aspirare, purchè abbiano le condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e d'istruzione determinata col regolamento per la esecuzione della presente legge:

1. I sottufficiali che abbiano compiuto la ferma del loro grado e non oltrepassato l'età di 45 anni;
2. Gli altri graduati e i comuni dopo compiuti sei anni di servizio sotto le armi, purchè non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni;
3. I sottocapi fuochisti, i fuochisti, i cannonieri e i torpedinieri di 1ª classe, dopo compiuta la loro ferma.

Perdurando nelle condizioni suddette, i sottufficiali, i sottocapi fuochisti, i fuochisti, i cannonieri e i torpedinieri di 1ª classe, raffermati con premio, possono essere ammessi ad altre due successive rafferme con premio; i sottocapi delle altre specialità ad una seconda.

Art. 97.

Il premio di ciascuna delle rafferme, di cui all'articolo precedente, è di L. 150 annue. La decorrenza di questo soprassoldo e quella del servizio della rafferma con premio cominciano col 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui le rafferme furono concesse.

Però è fatta facoltà al ministro della marina di ammettere al godimento del premio della prima rafferma, sino dal giorno in cui avrebbero diritto al congedo, tutti i graduati, i fuochisti, i cannonieri e i torpedinieri di prima classe.

E' pure in facoltà del ministro della marina di accordare per un solo anno la rafferma col premio di L. 150, appena compiuta la ferma, e di rinnovarla in seguito, anno per anno, con la continuazione del premio stesso, ai sottocapi fuochisti, ai fuochisti, ai cannonieri e ai torpedinieri di prima classe, i quali ne facciano domanda.

All'atto della prima rafferma, il sottufficiale avrà diritto ad un assegno di L. 100, che sarà iscritto a favore della sua massa individuale.

Art. 98.

Alla rafferma senza premio possono essere ammessi:

1. I militari che abbiano compiuto una o più rafferme con premio;
2. I sottocapi tutti, dopo compiuta la ferma, e i militari che si trovino già in condizioni di potere poi aspirare alla rafferma con premio.

Art. 99.

I sottufficiali raffermati con premio in base alla presente legge, andando in congedo dopo dodici anni di effettivo servizio, hanno diritto ad una gratificazione di L. 2000. Se continuano a rimanere sotto le armi, possono ottenere lo stesso benefizio, previa però autorizzazione del ministero.

Ove siano promossi ufficiali in un corpo militare della regia marina, dopo più di otto anni di servizio, hanno diritto ad una gratificazione di lire 500 aumentata di tante quote di lire 200 quanti sono gli anni di servizio in più degli otto, sino a ricevere lire 2000 al massimo.

Divenendo inutili al militare servizio senza aver diritto a pensione, ricevono a titolo di gratificazione tante quote di lire 300 quanti sono gli anni di rafferma compiuti.

Art. 100.

La somma occorrente per i premi di rafferma, per gli assegni alla massa individuale e per le gratificazioni indicate nell'articolo precedente sarà annualmente inscritta nel bilancio della marina al pari di ogni altra competenza del corpo reale equipaggi. Per contro, le somme sborsate dai volontari di un anno, di cui all'art. 79, saranno versate all'erario.

Art. 101.

I premi di rafferma e le gratificazioni di cui sopra non possono nè cedersi, nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato dipendente dall'esercizio delle funzioni militari o da alimenti dovuti a termine di legge.

Art. 102.

Perdono il diritto ai premi di rafferma ed alla gratificazione i militari retrocessi, trasferiti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione od incorsi in condanne a pene criminali inflitte dai tribunali ordinari, od in qualunque condanna dei tribunali militari.

In caso di sospensione di grado o di classe, perdono le quote dei premi di rafferma corrispondenti alla durata della sospensione.

La retrocessione del sottufficiale non può essere pronunziata che dal ministro, sentito il parere di un consiglio di disciplina, e dai comandanti delle navi nei casi previsti dai regolamenti.

Art. 103.

I raffermati con premio, che perdono il diritto ai benefizi sovraindicati, rimangono prosciolti dall'assunto obbligo di maggior servizio, senza pregiudizio però delle penalità in cui fossero incorsi.

Art. 104.

Il ministro della marina può, per gravi motivi, concedere al raffermato con premio la rescissione della rafferma con perdita dei benefizi inerenti alla rafferma stessa.

TITOLO VI.

Delle leve straordinarie e degli arruolamenti eventuali.

Art. 105.

Oltre alle leve ordinarie, possono per legge essere autorizzate leve straordinarie sui giovani soggetti alla leva marittima che ancora non raggiungessero l'età per essere chiamati alla leva ordinaria.

In caso di proroga del Parlamento la chiamata delle leve straordinarie, per circostanze di guerra, potrà farsi con decreto reale.

Art. 106.

Sono soggetti alle leve straordinarie tutti gl'individui indicati nell'art. 3 della presente legge, ancorchè non concorrano nei medesimi le varie condizioni ivi specificate, i quali entro l'anno in cui è operata la leva straordinaria compiono il 18°, il 19° od il 20° anno di età.

Art. 107.

Nell'eseguire le leve straordinarie sarà dapprima chiamata la classe degli iscritti i quali nel corso dell'anno compiono il 20° di età, poscia quella dei giovani che vi compiono il 19° anno, e per ultimo la classe dei giovani che nell'anno medesimo raggiungono l'età di 18 anni.

Art. 108.

La presentazione degl'inscritti chiamati alla leva straordinaria, dinanzi ai rispettivi consigli di leva marittima, deve aver luogo entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva, se i medesimi si trovano nel Regno od a bordo dei bastimenti nelle acque dello Stato; entro quindici giorni dal loro arrivo nel Regno, se trovansi all'estero od in navigazione.

Art. 109.

E' applicabile agl'inscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa stabilita dal precedente articolo 91 quando risultino nei casi ivi specificati; ed è estesa pur anco a coloro che prima della presentazione al Parlamento del progetto di legge per la leva straordinaria si trovassero regolarmente all'estero o facenti parte dell'equipaggio di navi estere fuori dello Stato.

Art. 110.

Le cause che dànno luogo ad esenzione o riforma nelle leve ordinarie marittime valgono puranco per l'esenzione o la riforma nelle leve straordinarie.

Le domande saranno presentate nella forma stabilita dall'articolo 56, redigendosi l'atto autentico ivi richiesto, dall'autorità municipale, senza alcuna spesa.

Art. 111.

Le surrogazioni di fratelli sono ammesse nelle leve straordinarie, in conformità di quanto è prescritto al capitolo VII, titolo II, della presente legge.

Art. 112.

Gl'individui arruolati per causa di leva straordinaria non contraggono ferma di servizio, ma rimangono sotto le armi fin che dura il bisogno. Cessato questo, se una intera classe arruolata per leva straordinaria dovesse rimanere al servizio, avrà luogo la suddivisione della medesima nelle due categorie, come è stabilito dal titolo II della presente legge.

Le operazioni di leva sono fatte dai rispettivi consigli, considerando gl'inscritti come se fossero nel caso previsto dal capoverso dell'art. 28.

Art. 113.

Gl'inscritti chiamati per effetto della leva straordinaria rimangono definitivamente assegnati alla leva marittima, e sono quindi cancellati dalle liste della leva di terra.

Art. 114.

Il tempo di servizio effettivo prestato per effetto di leva straordinaria sarà computato in isconto della ferma, allorchè l'inscritto dovesse rimanere al servizio o ritornarvi per causa della leva ordinaria.

Art. 115.

I comandanti delle regie navi che, trovandosi all'estero, fossero nella assoluta necessità di provvedere alla deficienza di marinai nel loro equipaggio, allo scopo di non compromettere la missione loro affidata, potranno in tempo di guerra levare marinai dai bastimenti mercantili nazionali che fossero ancorati nei porti esteri, fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

Tale facoltà accordata ai comandanti delle regie navi comincia soltanto allorchè il numero degli individui appartenenti al corpo reale equipaggi, imbarcatovi a tenore delle rispettive tabelle di armamento, trovasi ridotto del quarto sul totale assegnato al bastimento medesimo fra le varie specialità del corpo predetto.

Nei porti, nei quali risiede un ufficiale consolare dello Stato, l'ordine di levare marinai mercantili nazionali, a seconda di quanto è stabilito dal presente articolo, dovrà esser dato da lui sulla richiesta dei comandanti suddetti.

Art. 116.

Per istabilire il numero degl'individui corrispondente al quarto dell'equipaggio delle navi mercantili, in conformità del precedente articolo, dal totale del medesimo si dovranno dedurre tutti i graduati, i mozzi, il carpentiere di bordo, i cuochi ed i domestici; sul rimanente, dopo eseguita tale deduzione, potrà esserne arruolata la quarta parte.

La sorte designerà quelli che dovranno venire assunti al servizio.

Art. 117.

I marinai arruolati per effetto del precedente articolo 115 saranno congedati al ritorno della regia nave in un porto del Regno, o quando questa ricevesse gl' individui destinati a surrogarli.

Ai predetti marinai saranno forniti, a spese dello Stato, i mezzi per ritornare nel luogo del rispettivo loro domicilio.

Sono pure a carico dello Stato le maggiori spese, debitamente giustificate, che i rispettivi armatori avessero dovuto incontrare per surrogare i marinai levati dalle loro navi, a tenore del predetto articolo 115.

TITOLO VII.

Disposizioni penali.

Art. 118.

Coloro che con frodi o raggiri abbiano cooperato a che un giovane il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato alla leva di terra, e coloro che in egual modo abbiano cooperato a far concorrere alla leva di mare un giovane che non avesse i requisiti per appartenervi, saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500, salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

Art. 119.

La omissione o la indebita cancellazione, fatte scientemente, dalle liste per la leva di mare di un giovane cancellato dalle liste della leva di terra come soggetto alla leva marittima sono punite con il carcere e con multa estensibile a lire 2000 oltre le maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

Art. 120.

Alle pene stabilite nei due precedenti articoli 118 e 119 sono pure sottoposti gl' inscritti di leva, i quali siansi resi in qualche modo colpevoli dei reati nei medesimi contemplati.

Art. 121.

I colpevoli di sostituzione fraudolenta di persone in tutto ciò che concerne la presente legge sono puniti con la reclusione.

Art. 122.

La frode nelle surrogazioni di fratello è punita con il carcere estensibile da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di falsità.

Art. 123.

Gl' inscritti di leva che scientemente producano documenti falsi od infedeli sono puniti con il carcere estensibile ad un anno.

Essi vanno inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità.

Art. 124.

Gl'inscritti colpevoli d'essersi procacciate infermità temporanee o permanenti, allo scopo di esimersi dal servizio militare marittimo, sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

Scontata la pena, qualora risultino abili al servizio, vengono arruolati.

I medici, chirurghi, flebotomi, speziali o farmacisti, che abbiano favorito codesti reati, sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire 2000.

Art. 125.

Gl' inscritti di leva che, allo scopo di conseguire la riforma, abbiano simulato infermità od imperfezioni con atti tali da poter indurre in errore l'autorità competente, sono puniti con il carcere da uno a tre mesi.

Art. 126.

Gl' inscritti che, senza legittimo motivo, non si saranno presentati innanzi all' autorità marittima, o non si saranno fatti rappresentare innanzi al consiglio di leva (in quei casi nei quali ciò è permesso) per soddisfare all' obbligo di leva nel termine di tempo stabilito dagli articoli 34, 35 e 36 della presente legge, sono considerati e puniti come renitenti, ritenuto però il disposto del capoverso del predetto articolo 36.

Gl' inscritti che, trascorso il termine sopra indicato, fossero arrestati o si presentassero spontanei, saranno considerati e puniti come renitenti, ancorchè il consiglio di leva, supponendoli legalmente assenti, non avesse ancora pronunziata la dichiarazione di retinenza prima dell' arresto o della loro presentazione.

Art. 127.

Gl' inscritti di leva ed i surrogati di fratello sottoposti all' arruolamento come è indicato all' art. 48 della presente legge, che senza legittimo motivo, dopo l'ordine di partenza, non siano giunti al corpo, sono considerati e puniti quali disertori, trascorsi cinque giorni di ritardo da quello nel quale avrebbe dovuto aver luogo la loro presentazione al corpo.

Art. 128.

La lista dei renitenti è pubblicata dai capitani di porto al principio del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell' incorsa renitenza.

Per cura degli stessi capitani di porto vengono cancellati dalla lista dei renitenti coloro che si presentarono spontanei, nonchè gli arrestati ed i morti.

Art. 129.

I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni. Quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi, se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; col carcere estensibile a tre mesi, se presentatisi spontaneamente entro l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena alla quale saranno condannati i renitenti ascritti alla 1ª categoria verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.

Art. 130.

I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, devono dal consiglio di leva essere esaminati e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e, se alla 1ª categoria, inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sarà per essere l'esito del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto di essere assegnati alla 3ª categoria.

Essi saranno quindi denunziati all'autorità giudiziaria, la quale procederà contro i medesimi a senso degli articoli 126 e 129 della presente legge.

I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena alla quale furono condannati, qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, possono ottenere di esservi assegnati, purchè però non vi si opponga il fatto di altre assegnazioni alla categoria stessa godute da fratelli durante la loro renitenza.

I renitenti condannati non godono il beneficio di potere essere assegnati alla 3ª categoria se, oltre di avervi avuto diritto al tempo della loro leva, non si trovino nella condizione di potere aspirare a tale beneficio per lo stesso titolo o per altro nuovo sussistente al tempo del loro arruolamento.

Art. 131.

Chiunque scientemente abbia nascosto od ammesso al suo servizio un renitente, è punito col carcere estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente, è punito col carcere da un mese ad un anno.

La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arruolamento di un iscritto.

Se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del culto agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere, con l'aggiunta di una multa estensibile a lire 2000.

Le disposizioni di questo articolo non saranno applicabili alla moglie, agli ascendenti o discendenti, ai fratelli o sorelle od affini in egual grado, o zii o nipoti del renitente.

Art. 132.

Il reato di omissione o cancellazione indebita dalle liste di leva, ed il reato di renitenza non dànno luogo a prescrizione.

Art. 133.

Le cause per reati di renitenza alla leva, avendo carattere d'interesse pubblico, saranno decise dai tribunali con precedenza sulle altre.

Art. 134.

I medici e chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni o delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione delle pene anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Art. 135.

Qualunque ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo, che, sotto qualsiasi pretesto, abbia autorizzato od ammesso esenzioni dal servizio di 1ª o di 2ª categoria, riforme, esclusioni, surrogazioni di fratello e rafferme con premio, in opposizione al disposto dalla presente legge, ovvero abbia data arbitraria estensione, sia alla durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime o degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità con le pene portate dal codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori che sono prescritte dallo stesso codice nel caso di circostanze che aggravino la colpa.

Art. 136.

Saranno considerati e puniti come renitenti i marinai chiamati al servizio in conformità dell'art. 115, i quali fossero riusciti in qualunque modo a sottrarvisi.

Se però essi appartenessero all'armata come militari in congedo illimitato, saranno considerati e puniti come disertori.

Art. 137.

In tutti i casi non preveduti dalle disposizioni di questo titolo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alle leve marittime.

Le disposizioni delle stesse leggi, concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione, sono egualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1888.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli* ZANARDELLI

Il Numero **5851** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (Serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il Regio decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (Serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da

applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri di porta Murata Angeli presso Genova vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 22 novembre 1888.

UMBERTO.

BERTOLE'-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCLIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il testamento 20 marzo 1886, con cui l'ora defunto canonico Crescenzio Paffi istituì erede della sua sostanza il comune di Montalcino, disponendo che, dopo la estinzione dell'usufrutto stabilito a favore di due sorelle di esso testatore, siano i beni stabili costituenti il patrimonio alienati e convertiti, unitamente con gli altri capitali disponibili, in rendita pubblica, ed applicato l'annuo reddito al mantenimento di un posto di studio a favore di giovani montalcinesi;

Veduti gli atti dai quali consta che la complessiva eredità, fra beni stabili e mobili, è del valore di circa lire sedicimila;

Veduta la domanda del Municipio di Montalcino per essere autorizzato ad accettare la eredità stessa e perchè sia eretta in corpo morale l'Opera pia, istituita col suddetto testamento, col titolo di « Alunnato Paffi »;

Veduto il corrispondente Statuto organico dallo stesso municipio presentato per la Nostra approvazione;

Vedute le dichiarazioni fatte dalle usufruttuarie sorelle del testatore;

Vedute le rispettive deliberazioni 23 agosto 1887 e 6 agosto 1888 della Deputazione provinciale di Siena;

Vedute le leggi 3 agosto 1862 sulle Opere pie e 5 giugno 1850, sulla capacità di acquistare dei corpi morali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La pia fondazione intitolata « Alunnato Paffi » in Montalcino è eretto in corpo morale, e il Municipio che l'amministra, è autorizzato ad accettare la rispettiva eredità lasciata all'uopo dal fu canonico Crescenzio Paffi col succitato testamento 20 marzo 1886.

Art. 2.

È approvato lo Statuto organico di detta pia istituzione con la data dell'undici luglio 1888, e composto di quindici articoli, salvo la eliminazione dall'articolo undici delle seguenti parole: « e preferibilmente in quello di Siena ».

Lo Statuto, così modificato, sarà munito di visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduti gli articoli 11 e 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270;

Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2779, serie 2ª;

Veduto il Regolamento approvato col R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2802;

Sentito il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti in sua adunanza del 3 dicembre corrente mese;

Veduto il parere della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa predetta in data 7 dicembre stesso;

Considerato essere di pubblica utilità il mantenere anche per l'anno 1889 un saggio eccezionale d'interesse pei prestiti che si concedono per opere di risanamento igienico;

Determina:

Art. 1. — L'interesse da corrispondersi durante l'anno 1889 sulle somme depositate alla Cassa dei depositi e prestiti è stabilito come segue:

1 Nella misura di L. 4 6285 per cento al lordo e del 4 per cento al netto della ritenuta per imposta di ricchezza mobile, per i depositi di premio di riassoldamento e surrogazione nell'armata di mare e per quelli della stessa specie riflettenti l'esercito, che si trovano ancora esistenti;

2. Nella ragione di L. 4.0499 per cento al lordo, e del 3,50 per cento al netto come sopra;

a) pei depositi di affrancazione d'annualità, prestazioni, canoni, ecc.

b) pei depositi di cauzione di contabili, impresari, affittuari e simili.

c) pei depositi di premunimento al volontariato di un anno nel servizio militare, di cui all'art. 4 della legge 14 luglio 1887, N. 4759, Serie 3ª e all'art. 8 del Regolamento approvato con Regio decreto 27 maggio 1888, N. 5434.

3. Nella ragione di L 3.4714 per cento al lordo e del 3 per cento al netto come sopra, pei depositi volontarii dei privati, dei corpi morali e dei pubblici stabilimenti;

4. Nella ragione di L. 3.0085 per cento al lordo e del 2,60 per cento al netto come sopra, pei depositi obbligatori, giudiziari ed amministrativi.

Art. 2. — L'interesse sulle somme che la Cassa darà a prestito alle provincie e ai comuni ed ai consorzi durante l'anno 1889 è fissato nella ragione del 5 per cento, salvo a mantenere i saggi di originaria concessione quando trattasi di trasformazioni di prestiti concessi a tutto l'anno 1888, in quanto il tasso di interesse fosse stato superiore al 5 per cento.

È mantenuto pel 1889 il saggio eccezionale del 4.50 per cento per i soli prestiti che si concederanno per opere e lavori che con decreto del Ministro dell'Interno saranno riconosciuti e dichiarati urgenti per imprescindibili motivi igienici e per necessaria tutela della salute pubblica.

Il direttore generale del Debito Pubblico, amministratore della Cassa dei Depositi e Prestiti, è incaricato della esecuzione del presente de-

creto che sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1888.

Il Ministro: A. MAGLIANI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 5 della legge 27 maggio 1875, N. 2779, Serie 2a, per la istituzione delle Casse postali di risparmio;

Sentito il Consiglio permanente di Amministrazione presso la Cassa dei Depositi e Prestiti in sua adunanza del 3 dicembre corrente;

Veduto il parere della Commissione parlamentare di vigilanza in data 7 dicembre stesso;

D'accordo coi Ministri di Agricoltura, industria e Commercio e dei Lavori Pubblici;

Sopra conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Determina:

L'interesse da corrispondersi per l'anno 1889 sulle somme depositate nelle Casse postali di risparmio è mantenuto nel saggio già determinato per l'anno 1888 del 3.7605 al lordo della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e del 3.25 al netto per ogni cento lire.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1888.

Il Ministro: MAGLIANI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL FONDO PER IL CULTO

Con Regio decreto del 23 dicembre 1888:

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione del fondo per il culto per il biennio 1888-90:

Merzario comm. prof. Giuseppe, deputato al Parlamento;
Lugli comm. ing. Cesare, deputato al Parlamento;
Nocito comm. avv. Giuseppe, deputato al Parlamento;
Curcio comm. avv. Giorgio, deputato al Parlamento;
Ercole comm. avv Paolo, deputato al Parlamento;
Filì-Astolfone comm. avv. Ignazio, deputato al Parlamento.

Le funzioni di presidente del Consiglio stesso saranno adempite dal comm. prof. Giuseppe Merzario suddetto.

Con Regio decreto del 23 dicembre 1888:

Sono fatte nel personale della Direzione generale del fondo per il culto le seguenti disposizioni con effetto dal 1° novembre 1888:

Selvi Angelo, vice segretario di ragioneria di 1a classe coll'annuo stipendio di lire 2,500, è nominato per merito di esame segretario di ragioneria di 3a classe coll'annuo stipendio di lire 3,000;

Turretta Angelo, vice segretario di ragioneria di 3a classe collo stipendio di lire 1,500, è promosso a vice segretario di ragioneria di 2a classe coll'annuo stipendio di lire 2,000;

Lupi Camillo, ispettore provinciale coll'annuo stipendio di lire 1,500, è nominato vice segretario di ragioneria di 3a classe, coll'annuo stipendio di lire 1,500;

Bellocchio Angelo, commesso gerente demaniale abilitato alla carriera finanziaria, attualmente in applicazione straordinaria presso la Direzione generale del fondo per il culto, è nominato ispettore provinciale, coll'annuo stipendio di lire 1,500;

Di Maio Pasquale, commesso gerente demaniale abilitato alla carriera finanziaria, attualmente in applicazione straordinaria presso la Direzione generale del fondo per il culto, è nominato ispettore provinciale coll'annuo stipendio di lire 1,500;

Tazzioli Massimiliano, archivista di 3a classe coll'annuo stipendio di lire 2,700, è nominato archivista di 2a classe, coll'annuo stipendio di lire 3,200;

Tassini Tito, ufficiale d'ordine fuori ruolo coll'annuo stipendio di lire 1,540, è nominato ufficiale d'ordine di 2a classe, coll'annuo stipendio di lire 1,800.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti del 23 dicembre 1888:

Majorini cav. Angelo, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Urbino, è richiamato, a sua domanda, al precedente suo posto in Avezzano.

Mancini cav. Gaetano, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Avezzano, applicato alla Procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, è tramutato ad Urbino, continuando nell'attuale applicazione.

Manna Giovanni, giudice del Tribunale civile e correzionale di Sant'Angelo dei Lombardi, in aspettativa per motivi di salute, a tutto dicembre 1888, è richiamato in servizio dal 1° gennaio 1889, presso lo stesso Tribunale civile e correzionale di Sant'Angelo dei Lombardi, con l'annuo stipendio di lire 3,000.

Stendardo Francesco, giudice del Tribunale civile e correzionale di Melfi, è tramutato a Benevento, a sua domanda.

Mussi Ernesto, giudice del Tribunale civile e correzionale di Pordenone, è tramutato a Voghera, a sua domanda.

Mazzetti Giacinto, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale di Cosenza, incaricato di reggere la Regia Procura presso il Tribunale di Avezzano, è incaricato di reggere la Regia Procura presso il Tribunale di Urbino, con la stessa indennità di reggenza di annue lire 400.

Jona cav. Giacomo, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Pavia, applicato temporaneamente alla Regia Procura di Milano, è tramutato a Milano.

Albertelli Filippo, pretore del mandamento di Montecchio, è nominato giudice del Tribunale civile e correzionale di Caltanissetta, con l'annuo stipendio di lire 3,000.

Maineri Giuseppe, pretore del mandamento di San Vincenzo in Genova, è nominato giudice del Tribunale civile e correzionale di Pordenone, con l'annuo stipendio di lire 3,000.

Canubi Rodolfo, pretore del mandamento di Dronero, è nominato giudice del Tribunale civile e correzionale di Aosta, con l'annuo stipendio di lire 3,000.

Bozzi Giuseppe, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Napoli, è nominato sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Siracusa, con l'annuo stipendio di lire 3,000.

De Giovanni Michele, pretore del mandamento di San Marcello Pistoiese, è tramutato al mandamento di Casola Valsenio.

Cinti Giovanni Battista, pretore del mandamento di Casola Valsenio, è tramutato al mandamento di Chiusdino.

Gatteschi Domenico, pretore del mandamento di Manciano, è tramutato al mandamento di San Marcello Pistoiese.

Nannini Michele, pretore del mandamento di Caldarola, è tramutato al 2° mandamento di Perugia.

Giandelia Vincenzo, pretore del mandamento di Mormanno, è tramutato al mandamento di Monreale.

Cuboni Guglielmo, pretore del mandamento di Belvedere Marittimo, è tramutato al mandamento di Argenta.

Moglia Luigi, pretore del mandamento di Staiti, è tramutato al mandamento di Belvedere marittimo.

Angelini Adolfo, pretore del mandamento di Ottiglio, è tramutato al mandamento di Rho.

Poggi Pietro, pretore del mandamento di Carpeneto, è tramutato al mandamento di Boscomarengo.

Frediani Francesco, pretore del mandamento di Rocchetta Ligure, è tramutato al mandamento di Carpeneto.

Moro Davide, pretore del mandamento di Pieve del Cairo, è tramutato al mandamento di Rocchetta Ligure.

De Concilils Ernesto, pretore del mandamento di Serrastretta, è tramutato al mandamento di Bianco.

Passaglia Paolo, pretore del mandamento di Fosdinovo, è tramutato al mandamento di Torriglia.

Morgese Antonio, pretore del mandamento di Terlizzi, è tramutato al mandamento di Bari.

Mola Nicola, pretore del mandamento di Palo del Colle, è tramutato al mandamento di Terlizzi.

Fabbri Adriano, pretore del mandamento di Calizzano, è tramutato al mandamento di Casoli.

Scapaccini Giuseppe, pretore del mandamento di Casoli, è tramutato al mandamento di Calizzano.

Giannesini Alfonso, pretore del mandamento di Monte San Giovanni, è tramutato al mandamento di San Vito Romano.

Ungaretti Gaspare, pretore del mandamento di Montefiascone, è tramutato al mandamento di Monte San Giovanni.

Della Fanteria Olinto, pretore del mandamento di Guarcino, è tramutato al mandamento di Montefiascone.

Calusi Pietro, pretore del mandamento di Scigliano, è tramutato al mandamento di Manciano.

Contarini Francesco, pretore del mandamento di Capestrano, è tramutato al mandamento di Soriano nel Cimino.

Cocconi Giuseppe, pretore del mandamento di Noceto, è tramutato al mandamento Sud di Parma.

Buroni Pier Luigi, pretore del mandamento di Guastalla, è tramutato al mandamento Nord di Piacenza.

Eccli Luigi, pretore del mandamento di Castellarquato, è tramutato al mandamento di Guastalla.

Vicini Vincenzo, pretore del mandamento di Figline Val d'Arno, è tramutato al mandamento di Noceto.

Banti Leopoldo, pretore del mandamento di Massa Marittima, è tramutato al mandamento di Figline Val d'Arno.

Braccio Camillo, pretore del mandamento di Comacchio, è tramutato al mandamento di Stroppiana.

Miani Pietro, pretore del mandamento di Casteltermini, è tramutato a mandamento di Comacchio.

Turlini Giacomo, pretore del mandamento di Tirano, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per 45 giorni dal 10 dicembre corrente, con l'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Tirano.

Solyma Domenico, pretore già titolare del mandamento di Santa Teresa di Riva, collocato in aspettativa per motivi di famiglia con Regio decreto del 28 ottobre u. s., è richiamato in servizio dal 1° gennaio 1889 ed è destinato al mandamento di Ceprano.

De Ninno Domenico, pretore già titolare del mandamento di Barletta, in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° luglio u. s., è richiamato in servizio dal 1° gennaio 1889 ed è destinato al mandamento di Palo del Colle.

Virdone Giacomo, uditore applicato al Tribunale civile e correzionale di Palermo, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Favignana, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Mazza Giacomo, uditore applicato alla Procura generale presso la Corte d'appello di Casale, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento Molo in Genova.

Dettori Salvatore, vice pretore nel mandamento di Dorgali, è destinato in temporanea missione nel mandamento di Nuoro, con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Selvaggi Vincenzo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Rionero in Vulture.

Guazzoni Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Borgoticino.

Tedesco Emidio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Andretta.

Bracchi Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Sondrio.

Federico Carmelo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Butera.

Zupi Notarianni Giacinto, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Villarosa.

Martini Daniele, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Monsummano.

Galas-Bua Salvatore, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento Castello in Cagliari.

Lanzara Roberto, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Sant'Anastasia.

Farabollini Antonio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Treia.

Anselmi Giovanni Ippolito, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Cittadella.

Bogogna Alfredo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Gattinara.

Sono accettate dal 16 dicembre corrente le dimissioni presentate da Finadri Alfonso, dall'ufficio di pretore del mandamento di Roccavione.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Bonola Giuseppe, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Gattinara;

da Balsamo Strangi Filippo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Termini Imerese;

da Secondi Paolo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento Molo in Genova;

da Marangoni Felice, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Bassano;

da Zacchia Carlo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Sarzana;

da Meledina Francesco, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Ozieri.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE DELL'UFFICIO DELLA STAMPA

Questo Ufficio avverte tutte le Amministrazioni dei giornali che non si ritiene obbligato a pagare che i soli abbonamenti richiesti direttamente o per mezzo dei prefetti.

Roma, 22 dicembre 1888.

Il Direttore
A. MARESCALCHI. 3

(*Si pregano le Direzioni dei giornali di pubblicare questo avviso*).

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Allo scopo di prevenire il naturale deperimento in viaggio delle merci contenute nei pacchi postali diretti a Massaua ed Assab, la Direzione Generale delle Poste, d'accordo col Ministero della Guerra, prescrive che dagli Uffizi postali del Regno non siano accettati pei possedimenti del Mar Rosso pacchi, i quali non siano formati con solide cassettine di legno.

Questa disposizione avrà effetto dal 1° gennaio 1889 e sarà applicata non solo a tutti i pacchi per Massaua ed Assab ma altresì a quelli originari da detti Ufizi per l'Italia.

Roma, 27 dicembre 1888.

NB. — Gli altri giornali sono pregati di riprodurre il presente avviso.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avvisi.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia il ristabilimento del cavo fra Trinidad (Indie occidentali) e Demerara (Guiana inglese).

I telegrammi per Demerara e Berbice, riprendono corso normale.

Roma, 28 dicembre 1888.

Il 28 corrente, in Montefalcone del Sannio, provincia di Campobasso, è stato aperto un Ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 29 dicembre 1888.

CONCORSI

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Concorso a posti di vice-segretario di 3ª classe.

Il concorso bandito il 25 ottobre 1888 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1888, N. 254) per 1 posto di vice-segretario di 3ª classe col programma di diritto amministrativo, di diritto commerciale, di economia politica e di statistica (oltre le materie di coltura generale e le lingue estere) si farà per 2 posti.

Rimane aperto per 1 posto solo l'altro concorso bandito il 19 novembre 1888 (*Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1888, N. 273) col programma di agraria, zoologia, botanica e chimica agraria (oltre le materie di coltura generale e le lingue estere).

Roma, 16 dicembre 1888.

Il Direttore-capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal Regio decreto 26 gennaio 1882, N. 629, modificato coi Regi decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887, N. 4487 e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso alle Cattedre seguenti:

Per Professore ordinario.

Università di Parma — Filosofia del Diritto.

Per Professore straordinario.

Università di Bologna — Medicina legale.
» Cagliari — Disegno d'ornato ed architettura elementare.
» Cagliari — Chimica farmaceutica.
» Catania — Disegno d'ornato ed architettura elementare.
» Genova — Anatomia comparata.
» Modena — Patologia speciale dimostrativa e propedeutica clinica medica.
» Padova — Letteratura latina.
» Palermo — Geometria analitica.
» Palermo — Economia ed estimo rurale.
» Palermo — Fisiologia.
» Pavia — Storia della filosofia.

Le domande, su carta bollata da lire 1,20 ed i titoli, indicati in apposito elenco, dovranno esser presentati al Ministero non più tardi del 25 aprile 1889.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 18 dicembre 1888.

Il Direttore capo della Divisione per l'istruzione superiore
4 G. FERRANDO.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

SOFIA, 29. — La Camera ha approvato il bilancio e il progetto relativo alla rete ferroviaria.

Domani a mezzodì avrà luogo la chiusura della sessione e quindi un banchetto che il Sindaco offrirà ai deputati.

BRADFORD, 29. — Correva voce che un giovanotto fosse stato assassinato nel villaggio di Kilwick, presso Keighley, e si credeva che il delitto fosse dovuto allo stesso autore dell'assassinio di Bradford, poichè si teme che l'assassino di donne a Whitechapel si sia trasferito nel Yorkshire, uccidendo ragazzi, invece di donne.

Però la notizia del secondo assassinio è smentita. La voce fu provocata dall'arresto a Kilwick del presunto autore dell'assassinio di Bradford.

PARIGI, 30. — Il *Radical* smentisce formalmente che il presidente del Consiglio, Floquet, ponga la sua candidatura per l'elezione del 27 gennaio nel dipartimento della Senna, come ieri ne corse voce.

NEW-YORK, 30. — Il noto malfattore Pietro Dinario, arrestato nel Connecticut, venne qui tradotto. Si crede egli sia autore dell'assassinio del marchese Giulio di Sanduzzi, commesso nel 1866 a Torella, presso Napoli.

MADRID, 30. — Il viaggiatore Sorela fu ricevuto dalla Regina-Reggente alla quale ha presentato una lettera del cardinale Lavigerie che richiede la partecipazione di S. M. e quella della Spagna alla campagna intrapresa contro la tratta degli schiavi.

La Regina promise il suo appoggio.

LONDRA, 30. — Sono segnalate inondazioni nel Worcestershire ed in altre parti del Regno.

NAPOLI, 30. — L'on. ministro Zanardelli riparte oggi alle 2,25 pom. per Roma.

SOFIA, 30. — E' stata chiusa oggi la sessione della Sobranie. Il Principe Ferdinando ringraziò i deputati pei lavori compiuti ed augurò loro buon viaggio. Le sue parole furono acclamatissime.

BELGRADO, 30. — Oggi fu aperta la Scupcina senza alcun incidente.

Essa elesse i radicali Tauschanovitz a presidente con 478 voti e Popovitch a vice-presidente con 467 voti.

Fu poscia letto dal ministro di giustizia, Pantelitch, un *Ukase* reale che sostiene il progetto di nuova Costituzione e dice che il progetto stesso fu presentato all'Assemblea affinchè questa l'approvi o lo respinga.

Fu inoltre letto un altro Decreto che nomina 18 delegati regi di tutti i partiti incaricati di fornire spiegazioni all'Assemblea circa il progetto di nuova Costituzione.

I vetri d'alcune case abitate da stranieri essendo stati rotti a sassate nella notte del 28 corr., il radicale Duconilst biasimò vivamente l'atto e chiese un'inchiesta ed una repressione severa.

La seduta fu tolta dopo nominata una Commissione di 54 membri, dei quali 6 sono liberali, incaricata di studiare il progetto di nuova Costituzione. Essa comincerà stasera i suoi lavori.

SUAKIM, 30. — Il generale Grenfell, col suo stato maggiore ed alcune truppe, s'imbarcò a bordo del *Dumanhaar*, che lo trasportò a Mersakovie, d'onde si domina Handub ed i suoi dintorni. Non fu osservata alcuna traccia del nemico Grenfell, gli ufficiali e le truppe ritornarono quindi a Suakim.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 29 dicembre 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	VALORE nominale	VALORE versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»		97 60 f. corr.
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 50	97 50	97 95 f. pross.
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	96 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 30
Detto Rothschild	1° decem 1888	—	—	»	»	97 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0/0 quinta emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	465 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500	»	»	475 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 1/2 0/0	»	500	500	»	»	502 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	780 »
Dette Ferrovie Mediterranee stampigliate	»	500	500	»	»	620 »
Dette Ferrovie Mediterranee certif. provv.	»	500	100	»	»	590 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1888	500	500	»	»	410 »
Dette Ferrovie della Sicilia	1° luglio 1888	500	500	»	»	622 »
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1° luglio 1888	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	760 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	374 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° gennaio 1888	500	500	»	»	565 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	540 »
Dette Banca Provinciale	1° luglio 1888	250	250	»	»	250 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	830 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1400 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) Em. 1888	»	500	250	»	»	1140 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	1830 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	300	»	»	»
Dette Società Immobiliare	»	500	400	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	310 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	»	100	100	»	»	92 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	»	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1888	150	150	»	»	200 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	495 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	600 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° luglio 1888	500	100	»	»	490 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferroviarie 3 0/0, Emissione 1887 e 1888	1° luglio 1888	500	500	»	»	305 »
Dette Ferroviarie Tunisi Goletta 4 % (oro)	»	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1° ottobre 1888	500	500	»	»	498 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Id. Id. Id. II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	443 »
Detto Società Ferrovie Second. della Sardegna	»	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 % (oro)	»			»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
4 1/2	Francia	90 g.	»	»	99 80
	Parigi	chèques	»	»	100 97 1/2
	Londra	90 g.	»	»	25 27
5		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 28 dicembre 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 462.

Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 292.

Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 662.

Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 60 520.

V. TROCCHI, *presidente.*

Prezzi in liquidazione:

Az. Banca Romana 1166, fine pross.
Az. Banca Generale 655,50, fine pross.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 325, fine pross.
Az. Soc. Immobiliare 879, 880, fine corr. 882, 883, fine press.

Prezzi di compensazione della fine dicembre 1888.

Rendita 5 0/0 97 70; Detta 3 0/0 64 20. Prestito Rothschild 5 0/0 97 50; Obbl. Città di Roma 4 0/0 470; Cred. Fond. S Spirito 464 50; Id. B. Naz. 475; Id. 4 1/2 0/0 50[illegible]; Az. Ferr. Mer. 780; Ferr. Mediter. 620; Cert. 590; Az. Banca Naz. 2110; Banca Romana 1165; Banca Gen. 650; Az. Banco di Roma 760; Banca Tiberina 375; Industr. e Comm. 570; Certif. 560; Provin. 250; Az. Soc. Cred. Mob. 8[illegible]0; Merid. 500; Gas stamp. 1110; Az. Soc. per Gas Certif. Emiss. 1888 1150; Acqua Marcia st. 1855; Az. Soc. Cond. d'acqua 3[illegible]0; Soc. Gen. illum. [illegible]; Immob. 9[illegible]; Mol. e Mag. Gen. 325; Tramway Omnib. 320; Fond. Ital. 20[illegible]; Mat. Laterizi 320; Navigaz. Gen. Ital. 495; Metallurgica Ital. 600; Fondiaria Incendi 490; Fond. Vita 260; Ferroviarie 305; Obbl. Soc. Immob. 5 0/0 500; Obbligaz. Soc. Immob. 4 0/0 225.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE